

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 ottobre 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). (15R00301) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 giugno 2015, n. 0114/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, emanato con DPR 238/2008 del 13 settembre 2008. (15R00361) ... Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 giugno 2015, n. 0115/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0175/Pres. (15R00362) Pag. 34

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2015, n. 14.

Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. (15R00345) Pag. 37

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 49.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - (Norme per il governo del territorio). (15R00275) Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2015, n. 50/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere A), B), C), D), E) ed H) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile. (15R00276) Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2015, n. 51/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (15R00277) Pag. 54





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015, n. 15.

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria
Parte I Anno XLVI n. 12 del
15 aprile 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI DI RIORDINO****Art. 1.***Oggetto*

1. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) e dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 previsti all'articolo 1, commi 91 e 92, della stessa legge, nonché delle altre disposizioni statali in materia, la presente legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Sono escluse, ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l'impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro che continuano a essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana sino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia.

3. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente.

Art. 2.*Principi*

1. La Regione nel processo di riordino individua l'ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione tenendo conto delle esigenze unitarie e promuove e valorizza il ruolo della Città metropolitana e dei comuni quali enti di presidio del territorio favorendo forme di esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali.

2. La Regione assicura la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi per l'Amministrazione e garantisce la razionale allocazione delle funzioni privilegiando l'attribuzione dell'intera funzione ad un unico soggetto.

Art. 3.*Città metropolitana di Genova*

1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono.

2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.

3. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Genova, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della Città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione dell'atto di propria competenza.

4. In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da svolgersi sul territorio della Città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione degli atti di propria competenza.

5. La Stazione unica appaltante regionale (SUAR), soggetto aggregatore della domanda ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, stipula intese con la Stazione unica appaltante (SUA) della Città metropolitana al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti.



6. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi online.

7. Nel territorio della Città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono attribuite alla Città medesima, che le esercita ad ogni effetto in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Genova.

Art. 4.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto che:

a) per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, l'attuale ripartizione delle competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni attribuite sono quelle proprie dell'Ente di area vasta;

b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio);

c) per quanto concerne le funzioni in materia di trasporti, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni e sono confermate le funzioni di autorizzazione all'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni;

d) per quanto concerne le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti le stesse sono state disciplinate dalla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni e il ruolo delle province appare coerente con la funzione fondamentale di fornire ai comuni assistenza tecnica amministrativa, mentre alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni dell'ente preposto alla strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano;

e) per quanto concerne la viabilità, sono altresì confermate alle province le funzioni relative all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni, nonché le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con veicoli

a motore e di gare atletiche, ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere c) e c bis), della legge regionale 3/1999 e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni di autorizzazione alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale.

2. Il costo del personale destinato dalle province o dalla Città metropolitana a costituire l'Ufficio d'Ambito del servizio idrico integrato è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG). All'Ufficio d'Ambito devono essere assicurate forme di autonomia funzionale coerenti con il compito di verifica delle modalità di gestione del servizio e dei relativi costi.

3. Il costo del personale destinato a segreteria dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio integrato dei rifiuti è ripartito fra le aree omogenee di cui all'articolo 14 della legge regionale 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione al numero di abitanti.

4. Le province nell'esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della SUAR soggetto aggregatore ai sensi della legge regionale 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, costituendo la SUA di riferimento per i comuni appartenenti ai relativi territori.

5. I costi del personale di cui al comma 4 sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi appaltati per conto dei comuni.

6. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l'applicazione in modo omogeneo da parte delle province degli oneri istruttori relativi alle seguenti funzioni tramite i quali assicurare il costo del personale:

- a) controllo delle costruzioni in zone sismiche;
- b) controllo del conglomerato cementizio armato.

Art. 5.

Attribuzione di funzioni alla Regione

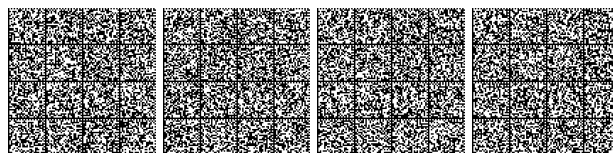
1. Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana:

- a) difesa del suolo;
- b) turismo;
- c) formazione professionale;
- d) caccia e pesca.

2. Le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo sono attribuite alla Regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale.

3. La formazione professionale è esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL) che assume le funzioni di organismo intermedio secondo le procedure europee in essere.

4. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1 sono disciplinate dalle rispettive leggi di riordino. Fino all'emanazione delle disposizioni nazionali in materia di polizia



provinciale, restano comunque alle province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, già svolte con il personale della polizia provinciale.

Art. 6.

Esercizio delle funzioni da parte dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite convenzioni con le province e con la Città metropolitana per l'utilizzo del relativo personale i cui costi sono posti a carico degli enti richiedenti.

Art. 7.

Accordi

1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è effettuato tramite accordi tra gli enti interessati ai sensi degli articoli 8 e 10, tenendo conto dei criteri definiti in sede di Osservatorio regionale e sentite, con riferimento al trasferimento del personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014.

3. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell'Ente sottoscrittore.

Art. 8.

Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie

1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015.

2. In data 1° luglio 2015 il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonché il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, è trasferito alla Regione o agli enti strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime sulla base delle esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. È escluso dal trasferimento di cui al comma 2 il personale della Città metropolitana e delle province per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché il personale per il quale, pur avendone i requisiti, le province e la Città metropolitana non abbiano avviato le procedure per il collocamento a riposo anche in virtù dell'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.

4. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione spettano alla Regione le entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni, ivi comprese le risorse assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi secondo quanto stabilito dall'articolo 2 dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 settembre 2014, individuate mediante gli accordi stipulati e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5.

5. Il personale da trasferire è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale e, di norma, fra quello che svolge le funzioni trasferite da almeno tre anni. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

8. La Regione e i comuni possono avvalersi del personale delle province tramite convenzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Art. 9.

Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana

1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A tal fine le corrispondenti risorse trasferite vanno a costituire specifici fondi separati, destinati esclusivamente al personale trasferito, per il finanziamento delle voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché della progressione economica orizzontale.

3. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dal trasferimento del predetto personale tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito.

4. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 10.

Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso

1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7 da stipularsi entro il 31 dicembre 2015.

2. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.

3. La definizione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. La realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario rimane di competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano nella titolarità delle province e della Città metropolitana i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Le province e la Città metropolitana concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.

6. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'articolo 7.

7. Possono essere inclusi negli accordi di cui al comma 1 le società e gli altri enti partecipati che esercitano in via esclusiva attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, e nei quali la Provincia o la Città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

TITOLO II

PRIME DISPOSIZIONI DI
ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN
MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO*Capo I*

COMPETENZE

Art. 11.

Finalità

1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un'efficace gestione del territorio alla luce del nuovo quadro istituzionale.

2. L'attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come riferimento, il bacino idrografico.

3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in forma singola o associata secondo le rispettive competenze.

4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Competenze della Regione

1. Ai sensi dell'articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo.

2. In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola «Provincia» è sostituita con la parola «Regione», fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13. Le funzioni relative alla pianificazione di bacino sono esercitate nei termini previsti dal Capo II del presente Titolo.

3. Ai fini dello svolgimento delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali, organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 13.

Competenze dei Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale degli interventi in materia di difesa del suolo:

a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo



unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell'articolo 92 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;

c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.

2. Qualora i corsi d'acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo modalità definite nei relativi statuti.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 92 della legge regionale 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 (Modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno);».

2. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 101 della legge regionale 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all'articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 15.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'articolo 99 della legge regionale 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

c) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.

Capo II

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

Art. 16.

Principi generali

1. La Regione, nelle more dell'attuazione del Titolo II, Parte terza, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni:

a) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino nazionale del Fiume Po e collabora alla formazione ed aggiornamento del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po ed alle connesse attività per il territorio di competenza, secondo la normativa di riferimento e il disposto del Piano stesso;

b) partecipa ai lavori dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e collabora alle attività di competenza secondo la normativa di riferimento e l'organizzazione definita di intesa con la Regione Toscana;

c) disciplina l'assetto dell'Autorità di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo funzionamento.

Art. 17.

Autorità di bacino regionale

1. La Regione individua l'assetto e l'organizzazione dell'Autorità di bacino regionale, già operativa ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale) e successive modificazioni e integrazioni, secondo il disposto del presente Capo.

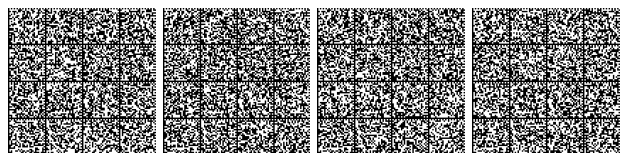
2. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, come ecosistemi unitari.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:

a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;

b) la Giunta regionale;

c) il Comitato tecnico di bacino.



Art. 18.

Competenze del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva i piani di bacino, anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3.

Art. 19.

Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:

- a) adotta i piani di bacino anche a stralcio, di cui all'articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3;
- b) approva le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 5;
- c) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione e l'adozione dei piani di bacino;
- d) nomina i componenti del Comitato tecnico di bacino;
- e) individua le strutture regionali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
- f) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);
- g) individua eventuali procedure semplificate di adozione e approvazione per specifiche tipologie di varianti ai piani di bacino;
- h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione del presente Capo.

Art. 20.

Comitato tecnico di bacino

1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tecnici regionali competenti in materia, individuati a tale scopo.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale;
- b) sei dirigenti regionali scelti tra quelli competenti in materie attinenti alla pianificazione di bacino;
- c) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio.

3. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

Art. 21.

Compiti del Comitato

1. Il Comitato:

- a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di bacino;
- b) supporta la Giunta regionale nella definizione di criteri, indirizzi e metodi per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di bacino;
- c) esprime i pareri sui piani di bacino e relative modifiche, ai sensi degli articoli 25 e 26;
- d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani di bacino, anche stralcio, ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;
- e) si esprime su altri argomenti che il Presidente ritenga di dover sottoporre all'esame del Comitato.

2. Il Comitato, su richiesta del proprio Segretario generale, può fornire un supporto tecnico-scientifico nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale connesse all'attuazione della pianificazione di bacino sul territorio ligure ricadente al di fuori dei bacini regionali.

Art. 22.

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.

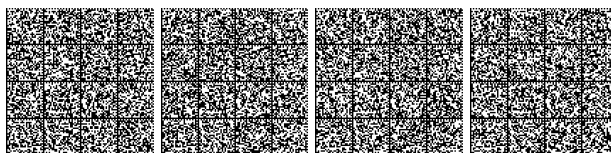
3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.

5. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato.

6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.

7. Agli esperti di cui all'articolo 20 si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)) e successive modificazioni e integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa legge.



Art. 23.

Funzioni del Segretario generale

1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale:

- a) presiede il Comitato;
- b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino;
- c) è il referente tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici;
- d) assume atti dell'Autorità di bacino regionale non di competenza della Giunta regionale.

Art. 24.

Funzionamento dell'Autorità di bacino

1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi dell'Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione competenti in materia, con riferimento:

- a) all'elaborazione delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, con coordinamento delle istanze provenienti dai comuni interessati;
- b) alla gestione dei piani di bacino vigenti.

2. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità, anche al fine di assicurare il coordinamento e l'omogeneità di gestione a livello regionale.

Art. 25.

Formazione del piano di bacino

1. Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.

2. Il Comitato esprime parere vincolante sulla proposta di piano presentata dagli uffici regionali.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato, adotta il piano nei trenta giorni successivi all'espressione del parere di cui al comma 2. Dalla data di adozione del piano si applicano le ordinarie misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa fino alla sua approvazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

4. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e lo stesso è pubblicato sul sito web della Regione. Il piano è inoltre depositato presso la Regione e trasmesso alla Città metropolitana e ai comuni competenti per territorio. E, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.

5. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. La Città metropolitana esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 4, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta.

7. Gli uffici regionali valutano le osservazioni pervenute e il parere della Città metropolitana e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato, al fine di sottoporlo all'esame del Comitato entro sessanta giorni dalla conclusione della fase delle osservazioni.

8. Il Comitato valuta la compatibilità della versione definitiva del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni, e esprime parere vincolante entro ulteriori trenta giorni.

9. Il Consiglio regionale approva il piano nei successivi centottanta giorni.

10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione del medesimo.

11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione ed i comuni interessati. E, altresì, pubblicato nel sito web della Regione.

Art. 26.

Varianti al piano di bacino anche stralcio

1. Gli organi dell'Autorità di bacino, anche su iniziativa degli uffici regionali, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani di bacino o loro stralci, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.

2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Regione dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.

3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. La formazione e l'approvazione di tali varianti seguono la procedura di cui all'articolo 25.

4. Le varianti che consistano nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 19, ovvero previste da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma.



5. Le modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.

6. L'indizione della fase di pubblicità di cui al comma 5 avviene con atto degli uffici regionali, nel quale sono stabilite le modalità ed i termini della divulgazione e della presentazione delle osservazioni, nonché un adeguato regime transitorio, che fissi adeguate misure di salvaguardia o di attenzione fino all'entrata in vigore definitiva della variante.

7. Ulteriori fattispecie di semplificazione delle procedure possono essere individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

8. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della delibera di approvazione delle medesime.

9. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione e i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito web della Regione.

Art. 27.

Norme finali e transitorie

1. La Regione promuove la revisione dei piani di bacino vigenti al fine di una completa rispondenza degli elaborati ai criteri dell'Autorità di bacino e di pervenire alla redazione di una unica normativa di attuazione regionale valida per tutti i piani di bacino.

2. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di bacino di cui al presente Capo, continua ad operare il Comitato costituito ai sensi della previgente legge regionale 58/2009 con l'esclusione dei componenti provinciali.

3. Restano in vigore i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della legge regionale 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

4. I procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle funzioni sono acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e procedure di cui al presente Capo, fermi restando i pareri, gli atti e i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente.

Art. 28.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo.

TITOLO III

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TURISMO

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2006,
N. 28 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE)

Art. 29.

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale).

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, disciplina l'organizzazione turistica regionale, definendo, a tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dall'Agenzia di promozione turistica «In Liguria» di cui al Capo IV (di seguito denominata Agenzia).».

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell'azione pubblica a sostegno dell'iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli investimenti pubblici.».

Art. 30.

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 28/2006

1. L'articolo 2 della legge regionale 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

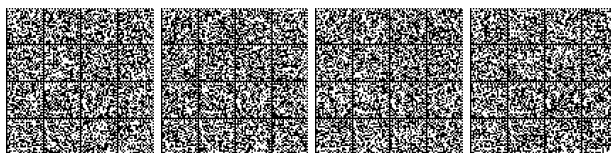
«Art. 2. (Competenze della Regione).— 1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:

a) la programmazione turistica regionale di cui all'articolo 7;

b) la promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l'Agenzia;

c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee;

d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;



e) l'incentivazione, l'innovazione e l'internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l'assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;

f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;

g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;

h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l'attività dell'Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;

i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all'Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico;

l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina;

m) le procedure per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici;

n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale;

o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive;

p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;

q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.».

Art. 31.

Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 28/2006

1. L'articolo 3 della legge regionale 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 32.

Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 28/2006

1. L'articolo 4 della legge regionale 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 33.

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 28/2006

1. L'articolo 5 della legge regionale 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri*). — 1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:

a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio;

b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;

c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza.

2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell'ambito dei propri territori, con lo scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei.».

Art. 34.

Modifica della rubrica del Capo III della legge regionale 28/2006

1. La rubrica del Capo III della legge regionale 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «Uffici di informazione e accoglienza turistica».

Art. 35.

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 28/2006

1. L'articolo 16 della legge regionale 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (*Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT regionale, aree d'interesse turistico e comuni turistici*). — 1. Con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo richiedono, possono essere autorizzati all'utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici di informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, nella richiesta, il soggetto gestore deve dare atto che lo IAT garantisce i seguenti requisiti minimi:

a) dotazione informatica ed utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all'utenza mediante ricerche on line;

b) informazione e distribuzione di materiale promozionale, anche in lingue straniere, sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull'intera Liguria;

c) informazione sull'organizzazione dei servizi, sull'offerta ricettiva e di ristorazione;



d) informazione dell'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati;

e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.

Nel caso di richiesta fatta da soggetti privati la domanda deve pervenire tramite il Comune competente che esprime il proprio parere, in relazione all'opportunità turistica dell'iniziativa.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, sulla base dei criteri e delle procedure definite dalla Giunta regionale, il riconoscimento, deliberato dalla Giunta regionale, di area d'interesse turistico regionale.

3. I requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 2 sono:

a) gestione della rete IAT dell'area di riferimento secondo uno specifico piano gestionale presentato nella richiesta di riconoscimento;

b) attività d'interfaccia con l'Agenzia, ai fini della promozione coordinata dell'area per cui si chiede il riconoscimento.

4. Tutti i comuni che fanno parte delle aree d'interesse turistico regionale, riconosciute ai sensi del comma 2, sono inseriti nell'elenco dei comuni turistici regionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le aggregazioni d'imprese turistiche operanti nelle aree d'interesse turistico regionale possono richiedere, ai sensi e secondo le modalità di cui al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il riconoscimento di Distretto turistico.

6. Lo IAT riconosciuto, ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, è inserito in un apposito elenco che costituisce la rete degli IAT regionali.

7. Lo IAT può svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e di prodotti tipici liguri nel rispetto delle normative commerciali in materia.

8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai comuni e ad altri enti pubblici contributi per la gestione degli IAT di cui ai commi precedenti, in base a criteri stabiliti dalla stessa che diano priorità agli IAT delle aree d'interesse turistico riconosciute che svolgono un servizio a favore di un'area vasta comprendente più comuni, che si inseriscono nella strategia turistica coordinata indicata dalla programmazione regionale, che svolgono un ruolo di interfaccia tra l'Agenzia e il territorio di competenza e che forniscono anche altre funzioni di informativa al pubblico.».

Art. 36.

Abrogazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 28/2006

1. Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 37.

Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale 28/2006

1. L'articolo 30 della legge regionale 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. (*Sanzioni amministrative*). — 1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione può affidare ai comuni l'esercizio della vigilanza.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2014, N. 32 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE)

Art. 38.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche).

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 32/2014, è aggiunta la seguente: «b-bis) per ente competente la Regione Liguria.».

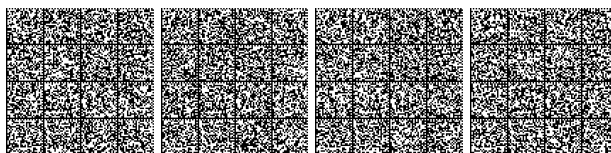
Art. 39.

Inserimento dell'articolo 57-bis della legge regionale n. 32/2014

1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale n. 32/2014, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (*Comunicazione dei dati turistici*). — 1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per l'assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli).

2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale.».



Art. 40.

Inserimento dell'articolo 66-bis della legge regionale n. 32/2014

1. Dopo l'articolo 66 della legge regionale n. 32/2014, è inserito il seguente:

«Art. 66-bis (*Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici*). — 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi al movimento turistico di cui all'articolo 57-bis.

2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell'Ente competente sono stabilite con delibera della Giunta regionale.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2014,
N. 7 (ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI
E SOGGIORNI TURISTICI)

Art. 41.

Abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale 1° aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).

1. Gli articoli 5 e 20 della legge regionale n. 7/2014, sono abrogati.

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 44 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE)

Art. 42.

Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche).

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 43.

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 44/1999

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 12 (*Linee guida*).

1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.».

Capo V

MODIFICHE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1996, N. 17 (DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO)

Art. 44.

Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione» e le parole: «comunica alla Regione l'avvenuto riconoscimento ai fini dell'inserimento dell'Albo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'inserimento nell'Albo di cui al comma 1 con proprio atto».

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «La Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

Art. 45.

Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale n. 17/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «La Giunta regionale su proposta della Provincia competente, sentito il parere del Comitato regionale dell'UNPLI delibera la» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, su richiesta della Pro Loco interessata procede alla».

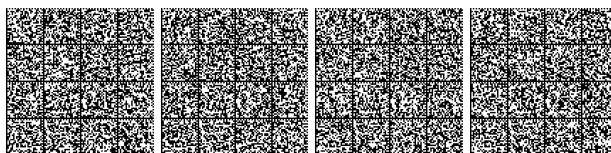
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alla Provincia competente che ne dà informazione alla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 46.

Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale n. 17/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ed in particolare con le APT» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dell'articolo 10, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli Enti), anche mediante apposite convenzioni che disciplinano la collaborazione con la APT competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni.».



Art. 47.

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 17/1996

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Contributi alle Pro Loco*). — 1. Le Pro Loco iscritte all'Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.».

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48.

Norme transitorie e finali

1. I sistemi turistici locali (STL) già previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, mantengono, compatibilmente con la propria organizzazione e natura giuridica, l'autonoma funzione nell'ambito del turismo ligure e completano gli atti dovuti in relazione ai fondi pubblici di cui hanno goduto ai sensi della medesima legge presentando le rendicontazioni nei tempi stabiliti negli atti di assegnazione.

2. Gli IAT in attività devono presentare la richiesta di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo. Sino a tale termine possono continuare ad utilizzare il logo e la denominazione IAT.

3. I comuni che intendono assorbire personale a tempo indeterminato delle province e della Città metropolitana già in servizio in modo continuativo presso gli IAT, ricevono un contributo corrispondente a nove mensilità del trattamento economico spettante al suddetto personale.

4. Il personale di cui al comma 3 continua a svolgere, per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo, le funzioni inerenti la rilevazione dei dati sui movimenti turistici, di cui all'articolo 57-bis della legge regionale n. 32/2014 mediante l'utilizzo del sistema informatico regionale (Rimovcli).

5. Ai comuni di cui al comma 3 sono trasferiti i beni mobili strumentali necessari per la gestione degli IAT.

6. La Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo approva il provvedimento di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 44/1999, come modificato dalla presente legge.

Art. 49.

Norma finale

1. In tutto il testo della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n. 7/2014 i riferimenti alle province, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituiti dal riferimento alla Regione.

TITOLO IV

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
LEGISLATIVO IN MATERIA DI FORMAZIONE,
ISTRUZIONE E LAVORO*Capo I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009,
N. 18 (SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE E
ORIENTAMENTO)

Art. 50.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento).

1. La lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«b-bis) l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL), di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria));».

Art. 51.

*Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale
n. 18/2009*

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e le Province» sono sostituite dalle seguenti: «, la Città metropolitana e le province».

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

«l-bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ARSEL, delle iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;».

Art. 52.

*Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale
n. 18/2009*

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 6 (*Funzioni delle province*). — 1. Le province svolgono le seguenti funzioni:

a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 57, relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;



b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 56, i Piani provinciali di cui all'articolo 63;

c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all'apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;

d) collaborano con l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83, secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;

e) collaborano con la Regione all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2.».

Art. 53.

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 18/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. ARSEL, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, secondo le disposizioni impartite dalla Regione.».

Art. 54.

Modifica dell'articolo 25 della legge regionale n. 18/2009

1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «attraverso la Provincia competente per territorio», sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso ARSEL».

Art. 55.

Modifica dell'articolo 26 della legge regionale n. 18/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «La Regione e le Province promuovono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione promuove, anche attraverso ARSEL».

Art. 56.

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale n. 18/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e le Province promuovono» sono sostituite dalla seguente: «promuove».

2. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 57.

Modifica dell'articolo 34 della legge regionale n. 18/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «d'intesa con le Province territorialmente competenti» sono soppresse.

Art. 58.

Modifica dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le Province» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso ARSEL».

Art. 59.

Modifiche dell'articolo 53 della legge regionale n. 18/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province garantiscono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione promuove, avvalendosi di ARSEL».

2. Al comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, programmati e realizzati anche in stretta collaborazione con le Province,» sono sostituite dalle seguenti: «programmati dalla Regione e realizzati da ARSEL, anche in collaborazione con».

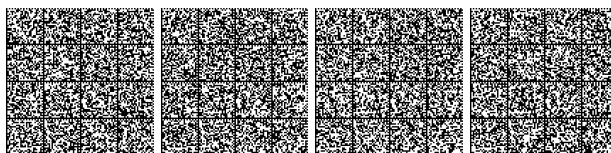
Art. 60.

Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 18/2009

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «per ogni provincia e per comparto produttivo» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni comparto territoriale e produttivo».

2. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole «alle Province» sono aggiunte le seguenti: «e alla Città metropolitana relativi alle funzioni loro conferite».

3. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.



Art. 61.

*Modifiche dell'articolo 57 della legge regionale
n. 18/2009*

1. Nell'intero testo dell'articolo 57 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le Province» sono sostituite dalle seguenti: «la Città metropolitana e le province» e le parole: «i Piani provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano metropolitano e i Piani provinciali».

Art. 62.

*Modifica dell'articolo 60-bis della legge regionale
n. 18/2009*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 60-bis della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, anche per indirizzare l'operato di ARSEL nelle attività affidategli dalla presente legge e dalla legge regionale n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 63.

*Modifiche all'articolo 61 della legge regionale
n. 18/2009*

1. Il comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine della predisposizione del Piano di cui all'articolo 56, la Città metropolitana, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi svolte dall'Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all'articolo 83 e dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano alla identificazione delle necessità espresse dal territorio.»

2. Al comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province e i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «La Città metropolitana, le province e i comuni».

Art. 64.

*Abrogazione dell'articolo 62 della legge regionale
n. 18/2009*

1. L'articolo 62 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 65.

*Modifica dell'articolo 63 della legge regionale
n. 18/2009*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Città metropolitana adotta, con i contenuti e le modalità previste nei commi 1 e 2, il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana.»

Art. 66.

*Modifica dell'articolo 69 della legge regionale
n. 18/2009*

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 69 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalle seguenti:

«b) i Consiglieri provinciali con delega all'istruzione;
b-bis) un rappresentante della Città metropolitana, designato dal Consiglio metropolitano;».

Art. 67.

*Modifica dell'articolo 76 della legge regionale
n. 18/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alle Province competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «ad ARSEL».

Art. 68.

*Modifica dell'articolo 79 della legge regionale
n. 18/2009*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 79 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione si avvale di ARSEL per la gestione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.»

Art. 69.

Modifiche dell'articolo 84 della legge regionale 18/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in coerenza con il Repertorio delle Professioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 276/2003» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013».

2. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ed è collegato al Repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «ed è collegato al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13/2013».

Art. 70.

*Modifica dell'articolo 85 della legge regionale
n. 18/2009*

1. Al comma 4 dell'articolo 85 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «con le Province,» sono sostituite dalle seguenti: «con la Città metropolitana e le province,».



Art. 71.

*Modifica dell'articolo 86 della legge regionale
n. 18/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 86 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e Province» sono sostituite dalle seguenti: «e i compiti assegnati dalla presente legge ad ARSEL, Città metropolitana e province».

Art. 72.

*Modifiche dell'articolo 87 della legge regionale
n. 18/2009*

1. Al comma 2 dell'articolo 87 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le Province» sono sostituite dalle seguenti: «ARSEL».

2. Al comma 3 dell'articolo 87 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «ad ARSEL».

3. Il comma 4 dell'articolo 87 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 73.

*Modifiche dell'articolo 89 della legge regionale
n. 18/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «, anche attraverso ARSEL, esercita».

2. Al comma 2 dell'articolo 89 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «da ARSEL».

3. Al comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «ARSEL rilascia».

4. Al comma 4 dell'articolo 89 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province verificano» sono sostituite dalle seguenti: «ARSEL verifica».

5. Al comma 5 dell'articolo 89 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «all'amministrazione di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti competenti».

6. Al comma 7 dell'articolo 89 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «delle amministrazioni competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti competenti».

Art. 74.

*Ulteriori modifiche alla legge regionale
n. 18/2009*

1. Al comma 7 dell'articolo 47, al comma 2 dell'articolo 50, al comma 1 dell'articolo 58 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e le province» sono sostituite dalle seguenti: «la Città metropolitana e le province».

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «alla Città metropolitana e alle province».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N. 15
(NORME E INTERVENTI

IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)

Art. 75.

*Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 8 giugno
2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto
all'istruzione e alla formazione).*

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e con le Province» sono sostituite dalle seguenti: «e con ARSEL».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013,
N. 43 (ISTITUZIONE

DELL'AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI
E DEL LAVORO (ARSEL

LIGURIA)

Art. 76.

*Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre
2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per i
Servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria)).*

1. Nel titolo della legge regionale n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e per il lavoro».

Art. 77.

*Modifica dell'articolo 3 della legge regionale
n. 43/2013*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «istruzione» sono inserite le seguenti: «formazione e orientamento».

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:



«c) gestisce le attività e gli interventi regionali in materia di formazione e orientamento, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;».

3. La lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

4. Dopo la lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) gestisce le attività istruttorie per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'articolo 60-*bis* della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

f-ter) gestisce, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'articolo 60-*bis* della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, attività in materia di «media education», rivolte ai giovani e riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso del mondo digitale ed in particolare finalizzate a:

1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell'utilizzo della rete e dei social network;

2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali;

3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;».

Art. 78.

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 43/2013

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Art. 79.

Modifiche dell'articolo 49 della legge regionale n. 43/2013

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 49 della legge regionale n. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Fino all'approvazione della dotazione organica dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ARSEL è organizzata in tre aree autonome, dipendenti dal Direttore Generale e rette da un Dirigente:

a) Area 1 Amministrazione e Finanza, comprendente le funzioni di staff;

b) Area 2 Gestione delle attività assegnate e ricadenti nelle linee di intervento del Programma Operativo Comunitario;

c) Area 3 Diritto allo studio, funzioni attinenti il lavoro e politiche di raccordo con la Regione.

7-*ter*. Per le funzioni di cui all'Area 2, ARSEL è articolata in una struttura centrale, che svolge i compiti di staff e garantisce il coordinamento dei servizi e delle competenze funzionali, e in strutture sul territorio, rette da dirigenti.».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1998, N. 27 (DISCIPLINA DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE FORMATIVE E DEL LAVORO)

Art. 80.

Modifiche dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro).

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Province» sono sostituite dalle seguenti: «alla Città metropolitana e alle province».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La Città metropolitana e le province» e le parole: «svolte ai sensi della legge regionale n. 52/1993 e della legge regionale 14 agosto 1995, n. 41 (Disposizioni in materia di promozione occupazionale) e loro successive integrazioni e modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «svolte ai sensi delle leggi regionali 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.».

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'art. 56 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e degli atti di coordinamento e di indirizzo della Regione.».

Art. 81.

Modifiche dell'art. 6 della legge regionale 27/1998

1. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «gli Assessori da loro delegati» sono sostituite dalle seguenti: «o loro delegati».

2. Dopo la lettera *e)* del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

«*e-bis*) un rappresentante della Città metropolitana;».

3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Agenzia Liguria Lavoro» sono sostituite dalla seguente: «ARSEL».



Art. 82.

*Modifiche dell'art. 8 della legge regionale
n. 27/1998*

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «lettere d» sono inserite le seguenti: «, e-bis».

2. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

3. Al comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, della Città metropolitana».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83.

Norma finale

1. In tutto il testo della legge regionale n. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, i riferimenti alle province e ai Piani provinciali, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.

TITOLO V

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
LEGISLATIVO IN MATERIA DI PESCA
NELLE ACQUE INTERNE*Capo I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2014,
N. 8 (DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE
E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA
ITTICA E DELL'AAECOSISTEMA ACQUATICO)

Art. 84.

*Modifiche dell'art. 2 della legge regionale 1° aprile
2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne
e norme per la tutela della relativa fauna ittica e
dell'ecosistema acquatico).*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2014, è sostituito dal seguente: «La Giunta regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne.».

2. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2014, è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all'art. 25 alle associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera *d)* ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.».

3. I commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2014, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all'art. 6 e, se del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'allegato A.

3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2014, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne.

3-ter. La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e all'incremento del settore ittiobiologico.

3-quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori.».

Art. 85.

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale
n. 8/2014*

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2014, è abrogata.

Art. 86.

*Abrogazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale
n. 8/2014*

1. Gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 8/2014, sono abrogati.

Art. 87.

*Modifica dell'art. 6 della legge regionale
n. 8/2014*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2014, è sostituito dal seguente: «3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti di settore.».

Art. 88.

*Modifiche dell'art. 7 della legge regionale
n. 8/2014*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «Le province, sulla base della carta ittica, provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, sulla base della carta ittica, provvede.».



2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2014, la parola: «Provincia» è sostituita dalle seguenti: «Regione».

Art. 89.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 8/2014

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «Le province possono autorizzare» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può autorizzare».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'art. 3».

3. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 8/2014, è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull'attività svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell'esercizio.».

Art. 90.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2014

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «delle province» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali».

Art. 91.

Modifiche dell'art. 10 della legge regionale n. 8/2014

«1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 8/2014, è sostituito dal seguente: «2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla stessa.».

2. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «organizzati dalle province» sono soppresses.

3. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «e la causale «licenza di pesca dilettantistica di tipo» sono sostituite dalle seguenti: «la causale «licenza di pesca dilettantistica di tipo.....», nonché l'eventuale associazione pescasportiva di appartenenza.».

4. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «Le province tengono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione tiene».

Art. 92.

Modifiche dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2014

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «alla Provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

2. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2014, è sostituito dal seguente: «5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare duplicato della stessa.».

Art. 93.

Modifiche dell'art. 14 della legge regionale n. 8/2014

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione» e le parole: «la Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione».

2. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 94.

Modifiche dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2014

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, sentita la Commissione consultiva regionale di cui all'art. 3».

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2014, è abrogato.

Art. 95.

Modifiche dell'art. 16 della legge regionale n. 8/2014

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 8/2014, la parola: «Provincia» è sostituita dalle seguenti: «Regione».

2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'art. 3».

3. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 8/2014, la parola: «Provincia» è sostituita dalle seguenti: «Regione».

Art. 96.

Modifica dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2014

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2014, la parola: «Provincia» è sostituita dalle seguenti: «Regione».

Art. 97.

Modifiche dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2014

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2014, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione assicura la tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell'alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.».



2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2014, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

3. Alla lettera b) del comma 5 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «della Provincia» sono sostituite dalle seguenti «della carta ittica».

4. Al comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «delle province» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

5. Al comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione» e la parola «possono» è sostituita dalla seguente: «può».

Art. 98.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2014

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell'attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'art. 3».

Art. 99.

Modifica dell'art. 20 della legge regionale n. 8/2014

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 8/2014, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 100.

Modifiche dell'art. 22 della legge regionale n. 8/2014

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione» e la parola: «individuano» è sostituita dalla seguente: «individua».

2. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «provvedimenti provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali».

3. Al comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «Le province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può».

4. Al comma 8 dell'art. 22 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «Le province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può».

Art. 101.

Modifiche dell'art. 23 della legge regionale n. 8/2014

1. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «dalle province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione» e le parole: «Provincia competente» sono sostituite dalla seguente: «Regione».

2. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 8/2014, le parole: «le province disciplinano» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione disciplina».

3. Al comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 8/2014, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 102.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 8/2014

1. L'art. 25 della legge regionale n. 8/2014, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca). — 1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all'art. 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui all'art. 12 per le finalità stabilite dalla presente legge.»

Art. 103.

Modifica dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2014

1. Il comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2014, è sostituito dal seguente:

«6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

TITOLO VI

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CACCIA

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Art. 104.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

1. Il secondo capoverso del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.»

Art. 105.

Modifiche dell'art. 2 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province» sono sostituite dalle seguenti: «e di pianificazione.».



2. I commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi».

Art. 106.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «provinciale» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'art. 6».

Art. 107.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «provinciale» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'art. 6».

Art. 108.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 29/1994

1. L'art. 5 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 109.

Modifiche dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1994

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Piano faunistico-venatorio)».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'art. 5, le Province predispongono piani faunistico-venatori articolati» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione predispone il piano faunistico-venatorio articolato» e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «, anche tenuto conto del documento orientativo dell'ISPRA».

3. I commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'approvazione del piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui alla Parte II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed

integrative del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'art. 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall'art. 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della l. 157/1992:

a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia;

b) la delimitazione della zona delle Alpi;

c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;

d) l'individuazione delle zone di cui all'art. 2, comma 5.».

4. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «piano» sono inserite le seguenti: «faunistico-venatorio».

5. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

6. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio.».

Art. 110.

Modifiche dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1994

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il piano faunistico-venatorio di cui all'art. 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.

La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui all'art. 10, comma 8, lettere a), b) e c) della l. 157/1992, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'art. 10, commi 13, 14, 15 e 16, della l. 157/1992. In alternativa alla notifica prevista dall'art. 10, comma 13, della l. 157/1992 la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può».



3. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione» e la parola «possono» è sostituita dalla seguente: «può».

4. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della Provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

5. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia del piano faunistico-venatorio.».

Art. 111.

Modifiche dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Giunta regionale» e la parola: «provinciale» è soppressa.

2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 112.

Modifiche dell'art. 9 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province, su parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, predispongono e approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare».

2. Al primo capoverso del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «esercitate dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate dalla Regione» e al secondo capoverso le parole: «della Provincia competente, sentito l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione sentito l'ISPRA».

Art. 113.

Modifiche dell'art. 11 della legge regionale n. 29/1994

1. I commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli organismi diretti degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell'arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta necessario vietare l'attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di nidificazione.».

Art. 114.

Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 29/1994

1. L'art. 12 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 115.

Modifiche dell'art. 13 della legge regionale n. 1994

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province che possono» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione che può».

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «La Provincia, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, su richiesta dell'ISPRA».

3. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «La Provincia, previo parere e con le prescrizioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione previo parere e con le prescrizioni dell'ISPRA».

Art. 116.

Modifiche dell'art. 14 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «provinciale» è soppressa.

2. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province che possono» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione, che può».

3. Al comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 117.

Modifiche dell'art. 15 della legge regionale n. 29/1994

1. Nel primo capoverso del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione» e nel secondo capoverso la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».



3. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia competente» è sostituita dalla seguente: «Regione».

4. Al comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province svolgono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione svolge».

Art. 118.

Modifiche dell'art. 16 della legge regionale n. 9/1994

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province acquisito il parere del Comitato faunistico-venatorio provinciale, regolamentano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-venatoria regionale, disciplina».

2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

3. Il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione anche se non previste dal piano faunistico-venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni.»

4. Al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «La Provincia sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale».

5. Al comma 7 dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le Province possono» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione può».

6. Al comma 8 dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le Province possono» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione può» e le parole: «dalle Province stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione stessa».

Art. 119.

Modifiche dell'art. 18 della legge regionale n. 29/1994

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «provinciale» è sostituita dalla seguente: «regionale».

2. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'art. 12, comma 4, della l. 157/1992, che viene riportata nel tesserino venatorio.»

Art. 120.

Modifiche dell'art. 19 della legge regionale n. 29/1994

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini contestualmente all'approvazione del Piano faunistico-venatorio.»

3. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti territori di più Province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni provinciali competenti» sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Amministrazione provinciale» sono sostituite dalla seguente: «Regione» e la parola: «interessata» è soppressa.

Art. 121.

Modifiche dell'art. 20 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «al piano faunistico venatorio regionale».

2. Alla lettera *d*) del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

3. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «provinciale» è sostituita dalla seguente: «regionale».

4. Al comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

5. Al comma 7-*bis* dell'art. 20 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dell'Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «della Giunta regionale».

6. Al comma 7-*ter* dell'art. 20 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione» e la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «può».



Art. 122.

Modifiche dell'art. 22 della legge regionale n. 29/1994

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale».

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«f-bis) si occupano delle attività operative connesse all'applicazione dell'art. 30, comma 5.».

3. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

4. Alla lettera g) del comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «del tabellamento» sono sostituite dalle seguenti: «della tabellazione».

5. Ai commi 4 e 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

6. Al comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può».

7. Al comma 7 dell'art. 22 della legge regionale 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione esercita».

Art. 123.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «provinciale» è sostituita dalla seguente: «regionale».

Art. 124.

Modifiche dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1994

1. Nella rubrica dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «provinciale» è soppressa.

2. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 125.

Modifiche dell'art. 25 della legge regionale n. 29/1994

1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per la propria programmazione.».

2. Ai commi 2 e 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

3. Al comma 11 dell'art. 25 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

4. Al comma 13 dell'art. 25 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della stessa provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso territorio provinciale».

Art. 126.

Modifiche dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e alle Province» sono soppresse.

2. Al comma 9 dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 127.

Modifiche dell'art. 27 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Provincia o» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «A tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni rispettivamente con altre Regioni o Province.» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine la Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni.».



Art. 128.

Modifiche dell'art. 29 della legge regionale n. 29/1994

1. Il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l'ubicazione dell'appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.»

2. Al comma 11 dell'art. 29 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

3. Al comma 12 dell'art. 29 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le Province autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione autorizza».

Art. 129.

Modifiche dell'art. 30 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Istituto Nazionale della Fauna Selvatica» sono sostituite dalla seguente: «ISPRA».

3. Al comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «siano titolari le Province» sono sostituite dalle seguenti: «sia titolare la Regione».

4. Al comma 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione» e le parole: «individuati dalle Province» sono soppresse.

5. Al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 130.

Modifiche dell'art. 31 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ogni Amministrazione provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione».

2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione alla Regione.»

3. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 131.

Modifiche dell'art. 32 della legge regionale 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Istituto Nazionale della Fauna Selvatica» sono sostituite dalla seguente: «ISPRA» e le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

2. Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Istituto Nazionale della Fauna Selvatica» sono sostituite dalla seguente: «ISPRA».

Art. 132.

Modifiche dell'art. 33 della legge regionale n. 29/1994

1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, previo parere dell'ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.»

2. Ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 133.

Modifiche dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «seguenti specie» sono sostituite dalle seguenti: «specie di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «pittima reale (*Limosa limosa*)» sono soppresse e alla fine della stessa lettera sono aggiunte le parole: «gazza (*Pica pica*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); cornacchia nera (*Corvus corone*); porciglione (*Rallus aquaticus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*)».

3. Il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

4. Al comma 7 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Istituto Nazionale della Fauna Selvatica» sono sostituite dalla seguente: «ISPRA».



5. Al comma 10 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

6. Al comma 11 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province hanno» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione ha».

Art. 134.

Modifiche dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione», la parola: «garantiscono» è sostituita dalla seguente: «garantisce», le parole: «Provincia interessata» sono sostituite dalla seguente: «Regione» e l'ultimo periodo del comma è sostituito dal seguente: «Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.».

2. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalla seguente: «ISPRA» e le parole: «dalle Province» sono soppresse.

3. Il comma 2-bis dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2-bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ISPRA, regola la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla l. 157/1992, ai sensi dell'art. 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo.».

4. Il comma 2-ter dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

5. Il comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad individuare e delimitare nel territorio di competenza zone denominate «a rischio agricolo» possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.».

6. Al comma 4 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «delle Province che provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione che provvede».

7. Al comma 4-bis dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le

parole: «le Province» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione» e la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «può».

8. Al comma 8 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

9. Al comma 9 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «da parte delle Province» sono soppresse.

10. Al comma 10-bis dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

11. Al comma 11 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «a mezzo lettera raccomandata alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

12. Al comma 12 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dipendenti dalle Province» sono soppresse.

13. Al comma 13 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province accertano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione accerta».

14. Il comma 14 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

15. Al comma 15 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

16. Al comma 16 dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione» e le parole: «Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria.» sono sostituite dalle seguenti: «Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria.».

Art. 135.

Modifiche dell'art. 36 della legge regionale 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province indipendentemente dalle» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, in deroga alle» e la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «può».

2. Al comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province» sono sostituite dalle seguenti: «Regione», la parola: «provvedono» è sostituita dalla seguente: «provvede», le parole: «Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalla seguente: «ISPRA», la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione» e le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».



3. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «provinciale» è soppressa.

4. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, sotto la responsabilità diretta della Provincia» e la parola: «provinciale» sono soppresse.

5. Nell'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province mantengono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione mantiene».

6. Ai commi 4 e 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione» e al comma 4 le parole: «Istituto Nazionale della Fauna Selvatica» sono sostituite dalla seguente: «ISPRA».

Art. 136.

Modifiche dell'art. 37 della legge regionale n. 29/1994

1. Ai commi 1 e 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 137.

Modifiche dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Nel primo capoverso del comma 10 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Provincia territorialmente competente» sono sostituite dalla seguente: «Regione».

3. Nell'ultimo capoverso del comma 10 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 138.

Modifiche dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994

1. Il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni.».

2. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «provinciale» è sostituita dalla seguente: «regionale» e le parole: «designato dalla Provincia» sono soppresse.

3. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e inte-

grazioni, le parole: «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

4. L'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «La Commissione opera a titolo gratuito.».

5. Al comma 7 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione» e le parole: «ove risiede il candidato» sono soppresse.

6. Al comma 8 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province organizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione organizza» e le parole: «per tutte le Province» sono soppresse.

7. Al comma 11 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

Art. 139.

Modifiche dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alle province» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione» e le parole: «, sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le province rimettono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione rimette» e le parole: «delle somme loro assegnate» sono sostituite dalle seguenti: «della somma assegnata».

3. Al comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le province destinano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione destina» e le parole «delle somme loro assegnate» sono sostituite dalle seguenti: «della somma assegnata».

4. Al comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le province impiegano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione impegna» e le parole: «delle somme loro assegnate» sono sostituite dalle seguenti: «della somma assegnata».

Art. 140.

Modifiche dell'art. 43 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province destinano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione destina», le parole: «delle somme loro assegnate» sono sostituite dalle seguenti: «della somma assegnata» e dopo le parole: «art. 42» sono inserite le seguenti: «comma 1, lettera c),».



2. Al comma 2 dell'art. 43 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione provvede».

3. Al comma 3 dell'art. 43 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province» è sostituita dalle seguenti: «dalla Regione».

Art. 141.

Modifiche dell'art. 45 della legge regionale n. 29/1994

1. Ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell'art. 45 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalla seguente: «ISPRA».

2. Nel primo capoverso del comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le Province a svolgere» sono soppresse e nel secondo capoverso le parole: «Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono anche tramite convenzioni, di personale» sono sostituite dalle seguenti: «La gestione degli impianti di cattura autorizzati può essere affidata anche tramite convenzioni, a personale».

3. Al comma 5 dell'art. 45 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

4. Al comma 6 dell'art. 45 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province possono stipulare accordi con altre Province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può stipulare accordi con altre Regioni».

5. Al comma 7 dell'art. 45 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione» e la parola: «disciplinano» è sostituita dalla seguente: «disciplina».

Art. 142.

Modifiche dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «per l'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «nello svolgimento».

2. Il comma 5 dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 143.

Modifiche dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province» sono sostituite dalla seguente: «dalla Regione» e la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Al comma 7 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

3. Al comma 10 dell'art. 48 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province coordinano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione coordina».

Art. 144.

Modifiche dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: «All'accertamento» sono inserite le seguenti: «In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale,».

2. Al comma 3 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: «I proventi» sono inserite le seguenti: «In attesa del riordino complessivo della materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale,».

Art. 145.

Modifiche dell'art. 51 della legge regionale n. 29/1994

1. Al comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalla seguente: «ISPRA».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

3. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia ed il responsabile della struttura competente in materia veterinaria o loro delegati;».

Art. 146.

Abrogazione dell'art. 52 della legge regionale n. 29/1994

1. L'art. 52 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.



TITOLO VII

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
LEGISLATIVO IN MATERIA DI CULTURA E
SPETTACOLO

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 33
(TESTO UNICO IN MATERIA DI CULTURA)

Art. 147.

*Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33
(Testo unico in materia di cultura).*

1. Alla rubrica del Capo II della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «, Provinciali» è soppressa.

2. L'art. 3 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 9» sono soppresse.

4. L'art. 9 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

5. Le lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

6. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

7. Gli articoli 12 e 14 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

8. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e le Province» sono soppresse.

9. Al comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e le Province» sono soppresse.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006,
N. 34 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI
PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO)

Art. 148.

*Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34
(Disciplina degli interventi regionali di promozione
dello spettacolo dal vivo).*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «tra le Province» sono soppresse.

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006,
N. 10 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO
CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION
REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE)

Art. 149.

*Modifiche della legge regionale 3 maggio 2006,
n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio
cinematografico, istituzione della Film Commission
regionale e istituzione della mediateca regionale).*

1. La lettera *d)* del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

2. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, dalle Province» sono soppresse.

TITOLO VIII

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
LEGISLATIVO IN MATERIA DI SPORT

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009, N. 40
(TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT)

Art. 150.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale 7 ottobre 2009,
n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport).*

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport,» sono soppresse.

2. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*e)* all'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo e con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro regionale del Terzo Settore di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina associata, o riconosciuto da enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;».



Art. 151.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2009

1. L'art. 6 della legge regionale 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Ulteriori funzioni della Regione*). — 1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'art. 7, la Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:

a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza, come individuati dal Programma regionale di cui all'art. 7;

b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;

c) l'utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;

d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio territorio, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;

e) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie, nonché l'organizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;

f) la promozione sportiva per diversamente abili;

g) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla Regione al fine dell'inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento di cui all'art. 7, comma 2, lettera b).».

Art. 152.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 40/2009

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «di durata triennale» sono sostituite dalle seguenti: «di durata quinquennale».

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «ivi compresa la sezione relativa agli spazi destinati allo sport di cittadinanza, censiti dai comuni ai sensi dell'art. 6, comma 2».

3. La lettera h) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«h) l'individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall'art. 22, dei progetti di sport di cittadinanza di cui all'art. 3 e delle manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale di cui all'art. 6;».

4. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«l-bis) la definizione degli spazi quali luoghi per lo sport di cittadinanza, ove sia possibile praticare un'attività sportiva in piena sicurezza.».

5. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Il Programma stabilisce, inoltre, l'importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11 e 26 e l'importo massimo di spesa ammissibile a contributo per i contributi di cui all'art. 12, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30.».

Art. 153.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 40/2009

1. Le lettere b) e d) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

Art. 154.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2009

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alle province» sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e di Propaganda» sono soppresse.

Art. 155.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2009

1. Nella rubrica dell'art. 15 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e dei contributi straordinari per eventi naturali» sono soppresse.

Art. 156.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale n. 40/2009

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Art. 157.

Modifica dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2009

1. Prima del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«01. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'art. 6 sono presentate alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.».



Art. 158.

Modifica dell'art. 30 della legge regionale n. 40/2009

1. Al comma 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le Province, in accordo con» sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e le province» sono soppresse.

Art. 159.

Abrogazione dell'art. 56 della legge regionale n. 40/2009

1. L'art. 56 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 160.

Abrogazione dell'art. 59 della legge regionale n. 40/2009

1. L'art. 59 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 161.

Norma transitoria

1. Il programma regionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge alla prima scadenza dello stesso.

2. In fase di prima applicazione della presente legge le istanze di contributo di cui all'art. 6 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono presentate alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma regionale di cui all'art. 7 della medesima legge, come adeguato ai sensi del comma 1.

TITOLO IX

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
LEGISLATIVO IN MATERIA DI TEMPO LIBERO*Capo I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2001, N. 22 (NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO E DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI)

Art. 162.

Abrogazione dell'art. 4 della legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti).

1. L'art. 4 della legge regionale n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 163.

Modifiche dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2001

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale».

Art. 164.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2001

1. L'art. 6 della legge regionale n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 165.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2001

1. L'art. 12 della legge regionale n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Procedure).— 1. Sulla base dei criteri definiti dal Programma quinquennale di cui all'art. 5, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e quelle di erogazione dei contributi medesimi.».

Art. 166.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2001

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi medesimi, corredata da idonei documenti di spesa nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.».

Art. 167.

Abrogazione dell'art. 14 della legge regionale n. 22/2001

1. L'art. 14 della legge regionale n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 168.

Abrogazione dell'art. 15 della legge regionale n. 22/2001

1. L'art. 15 della legge regionale n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 169.

Abrogazione dell'art. 16 della legge regionale n. 22/2001

1. L'art. 16 della legge regionale n. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.



TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 170.

Norme transitorie

1. Nell'ambito delle leggi di riordino di cui all'art. 171, comma 2, è riconosciuto il ruolo della Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure oggetto di riforma.

2. In via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l'anno 2015 e per il 75 per cento per gli anni 2016 e 2017 alla copertura delle spese di personale.

3. Sono esentati dal pagamento del canone demaniale di cui alla legge regionale 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, gli attraversamenti di suolo demaniale effettuati con infrastrutture stradali di proprietà delle province, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle materie oggetto di riordino, fino all'emanazione dei provvedimenti regionali rimangono in vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle province e dalla Città metropolitana.

5. Nei bandi per l'erogazione delle risorse di cui al "Fondo per la promozione delle associazioni comunali" istituito dall'art. 21 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)), la Giunta regionale prevede la priorità ed una maggiorazione dei contributi concedibili per le unioni che, per favorire il loro funzionamento, prevedano direttamente o tramite i comuni che ne fanno parte, l'assunzione di personale che in base agli accordi di cui all'art. 7 sia inserito negli elenchi di quello che dovrebbe essere acquisito dalla Regione ai sensi della presente legge.

6. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e di caccia, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati fino alla data del 1° marzo 2016 gli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui agli articoli 16, commi 5 e 7, 29, comma 4, 35, 36 e 46 della legge regionale 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Tale proroga non si applica a quei provvedimenti che, incidendo direttamente sull'attività di prelievo selettivo, devono

essere aggiornati annualmente in ragione della dinamica delle popolazioni selvatiche, nonché a quei provvedimenti riguardanti la formazione delle squadre di caccia al cinghiale che debbono essere aggiornati in funzione delle variazioni dei componenti delle stesse.

7. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna ittica, dell'ecosistema acquatico e della pesca, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, nelle more dell'effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati fino al 31 dicembre 2015 gli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, di cui agli articoli 5, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 2, 15, 16, 22, comma 1 e 25, comma 2, della legge regionale n. 8/2014.

8. Fino alla data del 30 giugno 2015 le province e la Città metropolitana mantengono la potestà regolamentare in materia di caccia.

Art. 171.

Norme finali

1. Le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1° luglio 2015.

2. Entro il 31 dicembre 2015 la Regione emana le ulteriori disposizioni di riordino e riforma della normativa di settore relativa alle funzioni trasferite.

3. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario ed organizzativo), sono aggiunte le parole: «Rimane in vigore la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) nel testo previgente.».

4. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 7/2015, le parole: «di cui all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 5, commi 5 e 6».

5. La Giunta regionale può dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento, nonché disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 172.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, oltre che con gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.101 «Risorse Umane», mediante le seguenti variazioni al bilancio per gli anni finanziari 2015-2017, come segue:

Anno 2015

Stato di previsione dell'entrata: aumento di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 «Altri proventi di parte corrente».

Stato di previsione della spesa



Iscrizione di euro 1.575.000,00 (unmilionequattrocentosettantacinquemila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 «Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche»;

Iscrizione di euro 1.925.000,00 (unmilionenovecentoventicinquemila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 «Risorse umane»;

Prelevamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

Prelevamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

Iscrizione di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 17.101 «Interventi promozionali per il turismo»;

Iscrizione di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento»;

Iscrizione di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 4.211 «Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche»;

Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.P.P.B.B. sotto indicate, come segue:

euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) - U.P.B. 4.119 «Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico»;

euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) - U.P.B. 17.101 «Interventi promozionali per il turismo».

Anno 2016

Stato di previsione dell'entrata: aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 «Altri proventi di parte corrente».

Stato di previsione della spesa:

Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 «Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche»;

Iscrizione di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 «Risorse umane»;

Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.P.P.B.B. sotto indicate, come segue:

euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 «Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico»;

euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) - U.P.B. 4.211 «Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche»;

euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) - U.P.B. 17.101 «Interventi promozionali per il turismo».

Le eventuali economie rinvenienti dalle procedure di riaccertamento straordinario di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni sono destinate all'U.P.B. 4.211 per interventi in materia di difesa del suolo.

Anno 2017

Stato di previsione dell'entrata: aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all'U.P.B. 3.1.4 «Altri proventi di parte corrente».

Stato di previsione della spesa:

Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 4.211 «Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche»;

Iscrizione di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 18.101 «Risorse umane»;

Riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.P.P.B.B. sotto indicate, come segue:

euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 «Interventi faunistico venatori e per l'incremento del patrimonio ittico»;

euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) - U.P.B. 4.211 «Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche»;

euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) - U.P.B. 17.101 «Interventi promozionali per il turismo».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 173.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 aprile 2015

BURLANDO

(Omissis).

15R00301



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 giugno 2015, n. 0114/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, emanato con DPRReg. 238/2008 del 13 settembre 2008.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 25 del
24 giugno 2015)*

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo «Competitività regionale e occupazione»;

Visto il Programma Operativo FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 del Friuli-Venezia Giulia -, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, come modificato dalle successive decisioni C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, C(2013) 2463 del 29 aprile 2013, C(2013) 8575 del 29 novembre 2013 e da ultimo con decisione C(2015) 316 del 20 gennaio 2015;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007, n. 19 del 14 gennaio 2010, n. 831 del 10 maggio 2013, n. 2442 del 20 dicembre 2013 e n. 324 del 27 febbraio 2015 con le quali si prende atto delle suddette Decisioni;

Vista la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - «Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007

- 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con proprio decreto n. 0238/Pres. del 13 settembre 2008 (modificato con proprio decreto n. 0185/Pres. del 6 luglio 2009 e da ultimo con proprio decreto n. 0105/Pres. del 9 maggio 2011) è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo «Competitività regionale e occupazione» 2007-2013, di seguito Regolamento di attuazione del POR;

Considerata la necessità di garantire un margine temporale più ampio rispetto a quello ora previsto dal Regolamento vigente entro il quale tutte le operazioni, distinte a seconda della tipologia del beneficiario, si concludano entro tempistiche coerenti al fine di assicurare altresì l'incremento del livello di spesa corrispondente e nel rispetto del termine ultimo di ammissibilità della spesa di cui al Regolamento (CE) 1083/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 recante «Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata pertanto la necessità di modificare il Regolamento di attuazione del POR con l'aggiornamento delle diciture di Direzioni e Servizi, laddove mutate a seguito dell'intervenuta riorganizzazione;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione n. 1081 del 5 giugno 2015 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007 - 2013, emanato con DPRReg 238/2008 del 13 settembre 2008»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo «Competitività regionale e occupazione» 2007 - 2013, emanato con DPRReg 238/2008 del 13 settembre 2008» allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo «Competitività regionale e occupazione» 2007 - 2013, emanato con DPRReg 238/2008 del 13 settembre 2008

- Art. 1 finalità
- Art. 2 modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 238/2008
- Art. 3 modifiche all'articolo 6 del DPRReg. 238/2008
- Art. 4 modifiche all'articolo 7 del DPRReg. 238/2008
- Art. 5 modifica all'articolo 8 del DPRReg. 238/2008
- Art. 6 modifiche all'articolo 12 del DPRReg. 238/2008
- Art. 7 entrata in vigore

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo «Competitività regionale e occupazione» 2007 - 2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238.

Art. 2. Modifiche all'art. 2 del DPRReg 238/2008

1. Alla lettera g) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 238/2008, le parole: «nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali» sono sostituite dalle parole: «nella Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, e la competenza è svolta dal Vicedirettore centrale preposto all'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali»;

2. Alla lettera g) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 238/2008, le parole: «Servizio finanziario e del rendiconto della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali» sono sostituite dalle parole: «Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e di spesa della programmazione comunitaria della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie»;

3. Alla lettera h) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 238/2008, le parole: «Direzione centrale Risorse Economiche e Finanziarie» sono sostituite dalle parole: «Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie».

Art. 3. Modifiche all'art. 6 del DPRReg 238/2008

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 238/2008, le parole: «Servizio gestione fondi comunitari» sono sostituite dalle parole: «Autorità di Gestione.»;

Art. 4. Modifiche all'art. 7 del DPRReg 238/2008

1. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2008, le parole: «dall'Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle parole: «dall'Assessore alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali»;

2. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2008, le parole: «dall'Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle parole: «dall'Assessore alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali»;

3. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 238/2008, le parole: «con l'Assessore alla cultura, sport, relazioni inter-

nazionali e comunitarie» sono sostituite dalle parole: «con l'Assessore alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali»;

Art. 5. Modifica dell'art. 8 del DPRReg 238/2008

1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2008 è sostituito dal seguente:

«2. Le operazioni cofinanziate dal Programma con beneficiario diverso dalla Regione dovranno terminare al massimo entro 3 mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione Europea con Regolamento CE 1083/06 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di approvazione del Programma»;

2. Il comma 2-bis dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 238/2008 è sostituito dal seguente:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle operazioni cofinanziate dal Programma con beneficiario la Regione.».

Art. 6. Modifica dell'art. 12 del DPRReg 238/2008

1. Al comma 6 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 238/2008, le parole «dell'Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle parole «dell'Assessore alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali».

Art. 7. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: SERRACCHIANI

15R00361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 giugno 2015, n. 0115/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0175/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 24 giugno 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 10, comma 44 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)», per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa, individuati nel regolamento di cui al successivo comma 45;

Visto il Regolamento emanato con proprio decreto 27 luglio 2011 n. 0175/Pres., come modificato con successivo proprio decreto 22 novembre 2013 n. 0220/Pres., recante il «Regolamento per la concessione di finanzia-



menti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa»;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del quale il Presidente della Regione emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2015, n. 1026;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0175/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'articolo 2, comma 2 del DPR 0175/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres., dopo le parole: «in relazione allo stesso immobile», sono aggiunte le seguenti: «e alla medesima tipologia di intervento».

Art. 2.

Modifica all'articolo 3 del DPR 0175/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres. è sostituito dal seguente: «1. Sono finanziabili, agli effetti del presente regolamento, gli interventi di manutenzione straordinaria come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), limitatamente ad una o più delle seguenti tipologie:

- a) messa a norma di impianti di utilizzazione dell'energia elettrica;
- b) realizzazione di impianti domotici finalizzati all'ottimizzazione dei consumi energetici;
- c) installazione di impianti solari termici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- d) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 19/2009 con eventuale sistema di accumulo ad energia solare o installazione di accumulatore ad energia solare nel caso di impianti esistenti;
- e) installazione di impianti geotermici;
- f) installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell'abitazione e relativo eventuale adeguamento dell'impianto;
- g) realizzazione dell'isolamento termico, relativamente al solaio di copertura o del sottotetto;
- h) realizzazione dell'isolamento dell'involucro edilizio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera l) della legge regionale 19/2009, relativamente alle pareti esterne verticali;
- i) sostituzione di serramenti.»

Art. 3.

Modifica all'articolo 4 del DPR 0175/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres., le parole: «e Lavori Pubblici», sono sostituite dalle seguenti: «Lavori pubblici, Edilizia».

Art. 4.

Modifica all'articolo 5 del DPR 0175/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres., dopo la parola: «recante», sono aggiunte le seguenti: «obbligatoriamente, a pena di archiviazione».

Art. 5.

Modifica all'articolo 6 del DPR 0175/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres., le parole: «di importo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti:

«compresa la redazione dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile, di importo complessivo non inferiore».

Art. 6.

Modifica all'articolo 8 del DPR 0175/2011

1. All'articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres., dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La realizzazione degli interventi indicati al comma 1 dell'articolo 3, aventi le caratteristiche tecniche che consentono il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui al Decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro



dell'Ambiente, comporta l'esplicita rinuncia da parte del beneficiario a rilasciare a soggetti non individuati dall'Amministrazione regionale, dichiarazioni utili per la certificazione dei risparmi derivanti dall'intervento (certificati bianchi) con riferimento agli interventi realizzati.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 10 del DPREG 0175/2011

1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le graduatorie sono formate dando priorità alle domande che raggiungono il maggior punteggio, secondo i seguenti criteri:

a) messa a norma di impianti di utilizzazione dell'energia elettrica: 6 punti

b) realizzazione di impianti domotici finalizzati all'ottimizzazione dei consumi energetici: 5 punti;

c) installazione di impianti solari termici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 19/2009: 3 punti;

d) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 19/2009 con eventuale sistema di accumulo ad energia solare o installazione di accumulatore ad energia solare nel caso di impianti esistenti: 4 punti;

e) installazione di impianti geotermici: 7 punti;

f) installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell'abitazione e relativo eventuale adeguamento dell'impianto: 8 punti;

g) realizzazione dell'isolamento termico, relativamente al solaio di copertura o del sottotetto: 10 punti;

h) realizzazione dell'isolamento dell'involucro edilizio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera l) della legge regionale 19/2009, relativamente alle pareti esterne verticali: 12 punti;

i) sostituzione di serramenti: 9 punti;

j) realizzazione di almeno uno degli interventi di cui alle lettere precedenti, con caratteristiche tecniche che consentano il rilascio di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi): 8 punti.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A parità di punteggio viene data priorità alle domande ordinate in base ai seguenti criteri sussidiari:

a) minore importo di spesa complessiva prevista;

b) maggior numero di interventi;

c) data e ora di spedizione della domanda;

d) sorteggio.»;

c) al comma 3, le parole: «La graduatoria ha» sono sostituite dalle seguenti: «Le graduatorie hanno» e dopo le parole: «del Bando» sono aggiunte le seguenti: «Qualora si rendano disponibili nuove risorse, in applicazione del comma 49 bis dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, la validità della graduatoria può essere prorogata con provvedimento del Direttore del Servizio edilizia.».

Art. 8.

Modifica all'articolo 11 del DPREG 0175/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres., le parole: «può concedere una proroga» sono sostituite dalle seguenti: «può concedere, per una sola volta, la proroga».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 12 del DPREG 0175/2011

1. All'articolo 12 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «al beneficiario» sono sostituite dalle parole «a tutti i beneficiari»;

b) al comma 2, le parole: «attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e la residenza nell'alloggio, sul modello allegato al bando,» sono sostituite dalle seguenti: «contenente la rinuncia prevista dall'articolo 8, comma 1 bis e attestante, in particolare, l'avvenuta esecuzione dei lavori nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché la residenza nell'alloggio. Tale dichiarazione, redatta sul modello allegato al bando, è»;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) copia dell'attestato di prestazione energetica, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) ad i)».

d) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente:

«d-bis) dichiarazione di un tecnico abilitato, redatta sulla base del modello allegato al bando, per gli interventi per i quali sia stato richiesto il punteggio aggiuntivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera J), attestante la loro realizzazione nel rispetto delle caratteristiche tecniche che consentono il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui al Decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 14 del DPREG 0175/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole: «in sede di rendicontazione» sono aggiunte le seguenti:

«non comprendano la posa in opera o»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso in cui la documentazione di spesa risulti superare il limite stabilito all'articolo 12, comma 1 o non sia rispettato quanto stabilito dall'articolo 8;»;

c) alla lettera e) le parole: «sia intestata a soggetti diversi dal beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «non sia intestata a tutti i beneficiari o sia intestata a soggetti diversi dal beneficiario;»;

d) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) nel caso in cui l'intervento realizzato non corrisponda alle caratteristiche tecniche poste a fondamento della richiesta di attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto all'articolo 10, comma 1, lettera J)».

Art. 11.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti contributivi in corso, per i quali è stato emesso il provvedimento di concessione del contributo.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: SERRACCHIANI

15R00362



LEGGE REGIONALE 5 giugno 2015, n. 14.

Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Fondo POR FESR 2014-2020

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" FESR per il periodo 2014-2020, di cui agli articoli 26, 27, 29, e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006), nonché degli interventi di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), previsti dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020 di cui al punto 2 "Programmi di Azione e Coesione" della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015, n. 10 (Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.

Programmazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 242, della legge 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-2020, è costituito il Fondo POR FESR 2014-2020, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).

2. Al Fondo affluiscono:

a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma operativo e al Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma operativo, a valere sul Fondo, di cui all'articolo 19, comma 4, lettera a), della legge regionale 21/2007;

d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007;

e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma operativo e di cofinanziamento del Programma d'Azione Coesione 2014-2020.

3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocatione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma operativo, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.

Art. 2.

Cessazione del Fondo POR FESR 2014-2020

1. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto del Presidente della Regione, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso. Al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione.

Art. 3.

Modalità attuative del POR e del PAC

1. Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020:

a) la gestione del Fondo;

b) la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi;

c) le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020.



2. Le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 sono adottate dall'Autorità di gestione, in coerenza con il Piano di rafforzamento amministrativo del Programma operativo, sentite le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi.

Art. 4.

Disposizioni in materia di appalti

1. Nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma operativo e dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020 si applicano esclusivamente le procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

2. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma operativo e dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020, sono tenute a comunicare e restituire al Fondo le economie contributive derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere.

Art. 5.

Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali

1. Anche ai fini di garantire un adeguato livello di spesa, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 86 e 136 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e il raggiungimento dei target intermedi definiti per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, le risorse stanziare in favore del Programma operativo possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.

2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma operativo, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'Amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.

Art. 6.

Norme finanziarie per il POR FESR 2014-2020

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 115.389.592 euro per gli anni dal 2015 al 2020 suddivisi in ragione di 31.351.776 euro per l'anno 2015, 16.148.160 euro

per l'anno 2016, 16.471.341 euro per l'anno 2017, 16.800.980 euro per l'anno 2018, 17.137.206 euro per l'anno 2019 e 17.480.129 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 421 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo POR FESR 2014-2020 -fondi FESR". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2018 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede con le entrate di pari importo assegnate dall'Unione europea accertate e riscosse a valere sull'unità di bilancio 4.3.263 di nuova istituzione al titolo IV, categoria III, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Acquisizione di fondi dalla Unione Europea per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione FESR 10 giugno 2015 per il periodo 2014-2020" e sul capitolo 53 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione "Acquisizione di fondi dalla UE per il POR FESR 2014-2020".

3. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 80.772.714 euro per gli anni dal 2015 al 2020 suddivisi in ragione di 21.946.243 euro per l'anno 2015, 11.303.712 euro per l'anno 2016, 11.529.939 euro per l'anno 2017, 11.760.686 euro per l'anno 2018, 11.996.044 euro per l'anno 2019 e 12.236.090 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 422 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo POR FESR 2014-2020 - fondi Stato". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2018 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede con le entrate di pari importo assegnate dall'Unione europea accertate e riscosse a valere sull'unità di bilancio 4.2.264 di nuova istituzione al titolo IV, categoria II, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Acquisizione di fondi dallo Stato per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione FESR per il periodo 2014-2020" e sul capitolo 54 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione "Acquisizione di fondi dallo Stato per il POR FESR 2014-2020".

5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 34.616.878 euro per gli anni dal 2015 al 2020 suddivisi in ragione di 9.405.533 euro per l'anno 2015, 4.844.448 euro per



l'anno 2016, 4.941.402 euro per l'anno 2017, 5.040.294 euro per l'anno 2018, 5.141.162 euro per l'anno 2019 e 5.244.039 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 423 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo POR FESR 2014-2020 - fondi regionali". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2018 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

6. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.1166 e del capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario - di parte capitale".

Art. 7.

Modifica all'articolo 24 della legge regionale 7/2008

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le risorse regionali già destinate al Fondo di cui al comma 2, lettera d), e non utilizzate, e le risorse di cui al comma 2, lettera e), possono essere utilizzate per la costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento nell'ambito del Piano d'Azione Coesione di cui al comma 1.

2-ter. La Giunta regionale, previa ricognizione annuale delle risorse disponibili, con deliberazione provvede a riassegnare le risorse di cui al comma 2-bis agli interventi ammissibili al Piano d'Azione Coesione.».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 giugno 2015

SERRACCHIANI

(Omissis).

15R00345

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 49.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - (Norme per il governo del territorio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 24 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 65/2014

Art. 2 - Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014

Art. 3 - Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/2014

Art. 4 - Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 153 bis nella l.r. 65/2014

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 153 ter nella l.r. 65/2014

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 252 bis nella l.r. 65/2014

Art. 8 - Modifiche all'articolo 255 della l.r. 65/2014

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), e z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);



Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione del piano di indirizzo territoriale “PIT”);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58 (Integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Adozione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).

Considerato quanto segue:

1. È opportuno far rientrare nelle attività di edilizia libera anche le installazioni stagionali amovibili da installare per una durata massima di centottanta giorni, in base a quanto consentito alle regioni dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

2. È opportuno specificare che la medesima tipologia di opere rientra tra quelle prive di rilevanza edilizia per consentire alle strutture descritte nell’articolo 137 della l.r. 65/2014 di essere installate senza alcuna comunicazione per i periodi fuori stagione;

3. È necessario effettuare valutazioni sulla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive;

4. Per le valutazioni sulla compatibilità paesaggistica delle attività suddette è opportuno istituire un’apposita commissione regionale, composta da membri di elevata professionalità;

5. Gli specifici casi nei quali la commissione è tenuta ad esprimere le sue valutazioni tecniche sono individuati dal piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico di cui alla del. c.r. 37/2015;

6. È opportuno precisare che la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive svolge le sue valutazioni tecniche nei casi in cui non sia previsto, per lo svolgimento delle attività estrattive, il preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

7. È opportuno precisare che i componenti della commissione per il paesaggio di cui all’articolo 153 della l.r. 65/2014 non possono svolgere attività professionale che concerna pratiche da sottoporre all’esame dell’ente o degli enti presso i quali la commissione stessa è costituita. È opportuno inoltre precisare che i professionisti di cui al comma 6, lettera b), dell’articolo 153 della l.r. 65/2014 siano o siano stati iscritti agli albi professionali;

Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all’articolo 15 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Nell’ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, una specifica verifica è svolta con riferimento agli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività estrattive esercitate nelle Alpi apuane, con particolare riferimento alle escavazioni svolte oltre i 1.200 metri.

1 ter. Il monitoraggio concerne inoltre gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale di cui all’articolo 58 sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari, vivaistiche e florovivaistiche sulle attività di itticoltura.

1 quater. Il monitoraggio di cui ai commi 1 bis e 1 ter, in sede di prima attuazione, è svolto dopo tre mesi dall’entrata in vigore dei medesimi commi e, successivamente, con cadenza annuale.”.

Art. 2.

Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole: “La comunicazione è trasmessa unitamente alle relative autorizzazioni” sono soppresse.

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014, è inserita la seguente:

“c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;”.

4. Il comma 4 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e g), l’interessato trasmette allo sportello unico l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non interessano le parti strutturali dell’edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi



dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.”.

5. Al comma 5 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “inizio dei lavori”, sono inserite le seguenti: “, laddove integrata con la comunicazione di fine lavori,”.

6. Al comma 6 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole “258,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “1.000,00 euro”.

7. Il comma 8 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“8. La comunicazione relativa agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e g), è subordinata alla corrispondenza del contributo per oneri di urbanizzazione nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.”.

8. Al comma 9 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole: “La dimensione del campione è determinata mensilmente.” sono soppresse.

9. Al comma 9 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, dopo la parola: “assoggettare” è inserita la seguente: “men silmente”.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/2014

1. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 137 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“1) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo. Sono da ritenersi prive di rilevanza urbanistico edilizia le installazioni comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli.”.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 153 della l.r. 65/2014: “Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.” è sostituito dal seguente: “Essi possono essere nominati una sola volta nello stesso territorio e non possono svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.”.

2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 153 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “professionisti” sono aggiunte le seguenti: “che siano o siano stati iscritti agli albi professionali.”.

Art. 5.

Inserimento dell'articolo 153 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 153 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 153 bis

Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive

1. È istituita la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, con il compito di esprimere pareri nei casi previsti dal piano paesaggistico regionale, al di fuori delle ipotesi per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Codice.

2. I pareri della commissione sono vincolanti e devono essere rilasciati, di norma, entro trenta giorni, fermo restando quanto previsto all'articolo 146 del Codice.

3. Per lo svolgimento della propria attività, la commissione si avvale di un comitato consultivo, costituito ai sensi dell'articolo 153 ter, commi 5 e 6.”.

Art. 6.

Inserimento dell'articolo 153 ter nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 153 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 153 ter

Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive

Composizione, durata. Comitato consultivo

1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. Essa è composta da:

a) un presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

b) tre dirigenti preposti, rispettivamente, alle strutture regionali competenti in materia di paesaggio, attività estrattive e assetto idrogeologico individuati in ragione del loro ufficio o loro delegati;

c) due esperti in materia di paesaggio con documentata competenza ed esperienza, di cui uno scelto dal Presidente della Giunta regionale ed uno scelto dal Consiglio regionale;

d) due esperti in materia di escavazioni e attività estrattive con documentata competenza ed esperienza, di cui uno scelto dal Presidente della Giunta regionale ed uno scelto dal Consiglio regionale;

e) un esperto in materia urbanistica nominato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni.



2. Per ciascun membro di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), è nominato il relativo supplente, che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare.

3. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1.

4. Ai membri di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono attribuiti:

a) un gettone dipresenza di euro 30,00, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione;

b) i rimborsi delle spese di missione, determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

5. Per lo svolgimento della propria attività, la commissione si avvale di un comitato consultivo la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

6. Nel comitato consultivo è garantita la presenza di rappresentanti degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali del settore delle attività estrattive, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste.”

Art. 7.

Inserimento dell'articolo 252 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 252 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“Art. 252 bis

Disposizioni transitorie per la nomina della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive

1. In sede di prima applicazione, la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive di cui all'articolo 153 bis ed il comitato consultivo di cui all'articolo 153 ter sono nominati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.”

Art. 8.

Modifiche all'articolo 255 nella l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 255 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“4 bis. Agli oneri di cui all'articolo 153 ter, stimati in euro 4.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015 - 2017, annualità 2016 e 2017.”

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 255 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“4 ter. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal comma 4 bis, al bilancio di previsione 2015 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2015

- in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti” per euro 4.000,00

- in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro 4.000,00.”

3. Al comma 7 dell'articolo 255 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “commi 1, 3”, sono inserite le seguenti: “, 4 bis”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 aprile 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.03.2015.

(Omissis).

15R00275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2015, n. 50/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere A), B), C), D), E) ed H) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 24 aprile 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Usi delle acque pubbliche



Capo II

Disposizioni in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche per usi diversi dal potabile
(art. 12-*bis*, comma 4, lettera *a*)
della legge regionale n. 91/98)

Art. 4 - Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per il prelievo della risorsa idrica

Art. 5 - Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità

Art. 6 - Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici

Art. 7 - Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica

Art. 8 - Disposizioni per il rilascio della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica

Art. 9 - Contenuti delle concessioni di derivazione soggette a verifica periodica

Art. 10 - Revoca della concessione di derivazione in caso di possibilità di utilizzo di acqua erogata da acquedotti pubblici e consortili

Art. 11 - Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo

Capo III

Disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico (art. 12-*bis*, comma 4, lett. *b*)
legge regionale n. 91/98).

Art. 12 - Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico

Capo IV

Disposizioni concernenti la determinazione dei canoni di concessione per gli usi di acque pubbliche diversi dal potabile.
Valutazione dell'impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione.
(art. 12 bis comma 4, lettera *c*)
legge regionale n. 91/98)

Art. 13 - Disciplina dei canoni di concessione di derivazione

Art. 14 - Criteri per la determinazione del canone

Art. 15 - Casi di esenzione dalla corresponsione del canone

Art. 16 - Casi di riduzioni del canone

Art. 17 - Casi di maggiorazione del canone

Art. 18 - Valutazione dell'impatto sociale, ambientale dei canoni di concessione

Capo V

Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee
(art. 12-*bis* comma 4, lettera *d*)
della legge regionale n. 91/98)

Art. 19 - Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico

Art. 20 - Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici

Art. 21 - Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico

Art. 22 - Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate

Capo VI

Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo (art. 12-*bis*, comma 4, lettera *h*) della legge regionale n. 91/98

Art. 23 - Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli dei processi produttivi. Accordi e contratti di programma

Capo VII

Sanzioni

Art. 24 - Sanzioni

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 - Obblighi informativi dell'ente concedente
Art. 26 - Disposizioni per le derivazioni esistenti

Art. 27 - Disposizione transitoria per l'applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione

Art. 28 - Disposizioni transitorie in materia di disciplina dei canoni di concessione

Art. 29 - Disposizione transitoria per l'anno 2015 in materia di flussi informativi

Art. 30 - Comitato regionale di coordinamento

Art. 31 - Rapporti con la pianificazione di bacino

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);



Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) ed in particolare l'art. 12-*bis*, commi 2 e 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *h)*;

Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visti i pareri, resi ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 12-*bis*, comma 2, della legge regionale n. 91/1998 delle Autorità di bacino ed in particolare:

a) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino dell'Arno del 26 febbraio 2015;

b) il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015;

c) il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visti gli ulteriori i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 186 del 2 marzo 2015;

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" espresso nella seduta del 19 marzo 2015;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1º aprile 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 437;

Considerato quanto segue:

1. la concessione di derivazione per l'utilizzazione dell'acqua pubblica è rilasciata dalla provincia o dalla città metropolitana territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) e delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

2. il presente regolamento detta disposizioni per il razionale uso e la riduzione dei consumi di acqua ad uso diverso da quello potabile, al fine di tutelare la risorsa idrica, contenerne i consumi e prevenire le crisi idriche;

3. le finalità di cui al punto 2 sono perseguite attraverso:

a) la definizione di disposizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni per l'utilizzo dell'acqua pubblica ad uso diverso da quello potabile, che consentano un equo riparto della risorsa idrica disponibile;

b) la definizione di disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del r.d. 1775/1933;

c) la definizione di criteri per la determinazione dei canoni di concessione, per gli usi diversi dal potabile;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006;

e) la definizione di criteri per il riuso delle acque;

4. è necessario condizionare il rilascio ed il rinnovo di concessioni all'accertata impossibilità tecnica ed economica, da parte del richiedente, di ricorrere all'uso di risorsa alternativa ed allo stesso tempo l'opportunità di prevedere forme di semplificazione per le microimprese attraverso la sostituzione della documentazione che comprova la non sostenibilità economica mediante autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

5. è necessario comunque subordinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni all'adozione, da parte del richiedente, di misure di risparmio idrico;

6. è opportuno prevedere:

a) l'esclusione dalle misure di risparmio delle concessioni che prevedono un prelievo inferiore a 3000 metri cubi annui e quindi un consumo già molto contenuto, per le quali le suddette misure, in termini di rapporto costi-benefici risultano sovradimensionate e scarsamente rilevanti ai fini della riduzione dei consumi complessivi della risorsa;

b) una tempistica più ampia per l'adozione delle misure di risparmio previste, in caso di rinnovo delle concessioni, al fine di evitare che il necessario adeguamento possa pregiudicare le attività in esercizio;

7. per quanto attiene la disciplina dei canoni di concessione, è sorta l'esigenza di rivisitare le procedure del r.d. 1775/1993 alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006, dando attuazione ai principi di risparmio idrico, nonché di razionalizzazione ed equa distribuzione della risorsa che impongono la giusta relazione tra i quantitativi assentiti ed i reali fabbisogni dell'utenza;

8. di recepire la prescrizione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno di abbassare a 3000 metri cubi annui la soglia volumetrica fino alla quale è consentito il rilascio e rinnovo delle concessioni nei corpi idrici in situazione di criticità.



Si approva
il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 4, lettere a), b) c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), il presente regolamento individua e definisce, con riferimento agli usi di acque pubbliche diversi da quello potabile:

a) disposizioni omogenee per l'intero territorio regionale in materia di concessioni di derivazione per l'utilizzo dell'acqua pubblica;

b) disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

c) criteri per la determinazione dei canoni, prevedendo casi di riduzione o maggiorazione finalizzati a favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 119, comma 2 e all'art. 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006;

e) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "corpi idrici in situazione di criticità":

1) i corpi idrici sotterranei a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina, come individuati dal piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

2) i corpi idrici sotterranei ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006;

3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006;

4) i corpi idrici superficiali individuati a deficit idrico elevato dal piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 e dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

b) "corpi idrici sotterranei particolarmente critici": corpi idrici sotterranei o loro porzioni individuati con deliberazione della Giunta regionale all'interno dei corpi idrici di cui alla lettera a), per i quali i prelievi ad uso domestico incidono consistentemente sullo stato quantitativo della risorsa sotterranea in modo da compromettere l'equilibrio del bilancio idrico;

c) "usi delle acque pubbliche diversi da quello potabile": gli usi di acque pubbliche, diversi da quello indicato alla lettera d) e individuati nelle categorie d'uso di cui all'art. 3;

d) "uso potabile": l'utilizzazione di acque destinate al consumo umano ed effettuata attraverso acquedotti pubblici e privati, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 93/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

e) "canone unitario di concessione (CUC)": corrispettivo per un volume idrico reso in concessione pari ad un metro cubo annuo;

f) "canone minimo forfettario (CMF)": corrispettivo periodico minimo comunque dovuto da parte del titolare di una concessione per l'utilizzo di acqua;

g) "Volume Soglia (VS)": volume annuo di acqua richiesto in concessione al di sotto del quale si applica il CMF;

h) "riserva": accumulo di acque meteoriche e superficiali o reflue depurate, attraverso serbatoi, cisterne, invasi, con finalità di immagazzinare e regimare le risorse idriche per un successivo utilizzo;

i) "riuso": reimpiego di acqua già utilizzata, comunque effettuato; in particolare, rientrano nella definizione di riuso il riutilizzo come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) ed altresì il riciclo di acqua come definito alla lettera l);

l) "riciclo": reimpiego di acqua reflua presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che l'ha prodotta.

Art. 3.

Usi delle acque pubbliche

1. Ai fini del presente regolamento, l'ente concedente classifica gli usi delle acque pubbliche diversi da quello potabile, in una delle seguenti categorie:

a) uso domestico di cui all'art. 93 del r.d. 1775/1933, qualora l'utilizzazione dell'acqua pubblica sotterranea sia destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata al nucleo familiare dell'utilizzatore o del condominio e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro;

b) uso agricolo, qualora l'utilizzazione dell'acqua pubblica da parte di imprenditore agricolo o coltivatore diretto sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall'art. 2135 del codice civile;



c) uso produzione di beni e servizi, qualora l'uso dell'acqua pubblica sia funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio;

d) uso civile, qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all'irrigazione di aree verdi pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, alle attività ricettive, alla costituzione di scorte antincendio, all'abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all'art. 12 nonché a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;

e) uso idroelettrico, qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;

f) uso ittogenico, qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata all'allevamento di pesci in acqua fluente.

2. Ciascuna categoria d'uso indicata al comma 1 comprende gli usi specifici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI DERIVAZIONE

DI ACQUE PUBBLICHE PER USI DIVERSI DAL POTABILE

(ART. 12-BIS, COMMA 4, LETTERA A)

DELLA LEGGE REGIONALE N. 91/98

Art. 4.

Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni per il prelievo della risorsa idrica

1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate ai sensi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 ed in coerenza con le prescrizioni della pianificazione di bacino e di atti di intesa interregionale, del piano di tutela delle acque e del piano per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'art. 14-bis della legge regionale n. 91/1998.

2. Le concessioni di cui al comma 1 per usi diversi da quello idroelettrico, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di:

a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;

b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.

3. La valutazione in ordine alla fattibilità tecnica e, qualora questa sia verificata, alla sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento di cui al comma 2, è effettuata dall'ente concedente anche sulla

base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di concessione. In caso di microimprese industriali artigianali e agricole, la documentazione relativa alla sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento può essere sostituita dalla presentazione, da parte del richiedente, di una autodichiarazione di insostenibilità della spesa resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Ove sia accertata l'impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all'indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, fra le quali, in particolare:

a) l'utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento;

b) l'integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate;

c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l'accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.

5. Sono comunque escluse dall'applicazione di cui al comma 4 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3000 metri cubi annui.

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, l'ente concedente, in relazione all'entità delle prescrizioni impartite può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 4 siano attuate entro un termine congruo e comunque non superiore a tre anni a decorrere dalla data del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, la concessione è revocata, fatte salve eventuali proroghe per giustificato motivo.

Art. 5.

Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità.

1. Nei corpi idrici in situazione di criticità come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a), le concessioni di derivazione possono essere rilasciate e rinnovate unicamente se il censimento e l'eventuale revisione delle utilizzazioni in atto, effettuati ai sensi dell'art. 95, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 14-bis della legge regionale n. 91/1998, garantiscano il mantenimento dell'equilibrio idrico.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, nei corpi idrici in situazioni di criticità è comunque consentito:

a) il rilascio ed il rinnovo di concessioni a fronte di una o più istanze di dismissione o variazione delle derivazioni già in essere all'interno del medesimo corpo idrico, che comportino una diminuzione dei quantitativi di acqua complessivamente assentiti in misura pari a quelli richiesti nella domanda di concessione;



b) il rilascio ed il rinnovo delle concessioni per i prelievi da corpi idrici superficiali limitati ai periodi dell'anno in cui la disponibilità della risorsa è tale da garantire l'equilibrio del bilancio idrico ed il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del corpo idrico interessato;

c) il rilascio e rinnovo delle concessioni inferiori a 3000 metri cubi annui;

d) il rinnovo di concessioni qualora i quantitativi richiesti siano inferiori almeno al 50 per cento di quelli concessi nell'ambito del titolo per il quale si richiede il rinnovo;

e) il rilascio di concessioni preferenziali qualora i quantitativi richiesti siano inferiori almeno al 50 per cento di quelli in uso al momento della richiesta.

3. Il rilascio e il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo è in ogni caso soggetto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 6.

Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici

1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell'allegato A) al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all'art. 4, comma 4.

2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione l'ente concedente valuta in linea tecnica, anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni del canone di cui all'art. 16, l'ammissibilità dei quantitativi di risorsa idrica richiesta in rapporto alla disponibilità della stessa nonché alle previsioni di effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni utilizzazione specifica, sulla base delle consuetudini e delle norme tecniche di riferimento.

3. Ai fini del comma 2, la domanda di concessione o di rinnovo contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio già in essere o proposti, riportando i calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti.

4. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso agricolo, è effettuata tenendo conto:

a) dei criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-ter) e 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006, ove esistenti, con riferimento alle utilizzazioni specifiche diverse dall'uso irriguo;

b) dei criteri indicati nell'allegato C) al presente regolamento, con riferimento all'utilizzazione specifica irrigua.

5. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso produzione beni e servizi, è effettuata tenendo conto di criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-ter) e 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006, ove esistenti.

Art. 7.

Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 167, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, nell'esercizio degli adempimenti di cui all'art. 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla legge regionale n. 69/2011 ed alla legge regionale n. 91/1998), con riferimento agli usi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) a prevalente scopo irriguo, al fine di mitigare gli effetti lesivi derivanti dalla riduzione delle disponibilità irrigue, l'ente concedente tiene conto degli ordinamenti colturali in atto.

Art. 8.

Disposizioni per il rilascio della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica

1. Nell'ambito delle prescrizioni volte a garantire il DMV delle acque e ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico contenute nel provvedimento di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del r.d. 1775/1933 ed all'art. 95, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, l'ente concedente può, con riferimento alle categorie d'uso di cui all'art. 3:

a) limitare i quantitativi dei prelievi dichiarati in pendenza del procedimento di rilascio della concessione, secondo gli indirizzi derivanti dalla pianificazione di bacino;

b) prevedere le misure di risparmio dell'uso di acqua di cui all'art. 4.

2. Nei casi di crisi idrica e idropotabile dichiarata ai sensi della legge regionale n. 24/2012, in attesa del rilascio della concessione preferenziale di cui al comma 1, l'ente concedente detta disposizioni limitative dei quantitativi in uso ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

Art. 9.

Contenuti delle concessioni di derivazione soggette a verifica periodica

1. Ai fini del presente regolamento, le concessioni di derivazione indicano:

a) la categoria d'uso;

b) il quantitativo di acqua concesso;

c) la modulazione dei quantitativi nel corso dell'anno solare;

d) le prescrizioni di sistemi atti a ridurre i consumi di cui all'art. 4, comma 4;

e) le prescrizioni relative agli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica di cui all'art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L'ente concedente verifica la rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni di derivazione agli elementi di cui al comma 1, almeno ogni cinque anni dall'avvenuto rilascio e rinnovo delle medesime.



3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'inservanza degli elementi di cui al comma 1, costituisce ipotesi di decadenza ai sensi dell'art. 55, comma 1 r.d. 1775/1933.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 evidenzia una sensibile riduzione dei volumi di acqua effettivamente utilizzati rispetto a quelli concessi, l'ente concedente effettua una nuova valutazione tecnica dei fabbisogni ai sensi dell'art. 6 e, ove necessario, sentito l'interessato, avvia d'ufficio la procedura di modifica della concessione finalizzata alla diminuzione dei quantitativi d'acqua già concessi. Ai fini della verifica del quantitativo di acqua concesso e utilizzato, l'ente concedente si avvale dei dispositivi di misura, di cui all'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, ove previsti.

Art. 10.

Revoca della concessione di derivazione in caso di possibilità di utilizzo di acqua erogata da acquedotti pubblici e consortili

1. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d'uso di cui all'art. 3 comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) sono revocate, oltre che per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, al verificarsi delle circostanze che ne avrebbero determinato il diniego, con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per consentire al concessionario la sostituzione dell'approvvigionamento idrico.

Art. 11.

Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo

1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione nei casi di cui all'art. 10 può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l'opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto:

- a*) al pagamento del canone minimo forfettario nella misura stabilita per la categoria d'uso a cui è riferito l'utilizzo di soccorso;
- b*) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti;
- c*) all'installazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell'art. 95, comma 3 del d.lgs 152/2006.

2. I prelievi di acqua per utilizzo sostitutivo possono essere attivati esclusivamente in caso di disservizi dell'acquedotto pubblico o consortile che influiscono sulla qualità e quantità delle acque erogate tali da compromettere l'uso della risorsa. L'attivazione del prelievo non è consentita ove i disservizi siano imputabili a comportamento del concessionario.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente concedente appone idonei sigilli all'opera di captazione, previa lettura del dispositivo di misurazione.

4. Nei casi di cui al comma 2, il concessionario provvede alla rottura dei sigilli dandone immediata e contestuale comunicazione all'ente concedente il quale, previa verifica dei presupposti, autorizza il prelievo per il tempo strettamente necessario al superamento dei disservizi. In tal caso il concessionario è tenuto al pagamento del canone, calcolato ai sensi dell'art. 14, in misura proporzionale ai volumi annui assentiti.

5. Al termine dell'utilizzo l'ente concedente provvede al ripristino dei sigilli di cui al comma 3. Ai sensi dell'art. 17 del r.d. 1775/1933, è vietata la prosecuzione dei prelievi per utilizzo sostitutivo dopo la cessazione dei motivi che ne hanno determinato l'attivazione.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ESTRAZIONE DI ACQUA

SOTTERRANEA FINALIZZATA ALL'ABBASSAMENTO

DEL LIVELLO PIEZOMETRICO

(ART. 12-BIS, COMMA 4, LETT. B)

DELLA LEGGE REGIONALE N. 91/98)

Art. 12.

Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico

1. Il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico è subordinato all'autorizzazione per la ricerca di cui all'art. 95, comma 1, del r.d. 1775/1933 ed i quantitativi da prelevare sono preventivamente comunicati all'ente concedente. Restano comunque fermi l'accertamento dei quantitativi di acqua scoperta ai sensi dell'art. 103, comma 1 del r.d. 1775/1933 nonché i poteri di vigilanza di cui all'art. 105 del medesimo decreto.

2. Il prelievo di cui al comma 1 è altresì soggetto al rilascio di specifica concessione ed al pagamento del relativo canone quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a*) la portata di acqua estratta superi i dieci litri al secondo;
- b*) l'emungimento abbia una durata superiore a cento giorni.

3. Nel caso in cui il prelievo di cui comma 1 avvenga dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità, i parametri quantitativi e temporali, di cui rispettivamente al comma 2, lettere *a*) e *b*), sono dimezzati.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il rilascio della concessione è condizionato alla realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'acqua estratta, anche solo per le attività di cantiere, nella massima misura tecnicamente sostenibile. Il disciplinare di concessione contiene le prescrizioni necessarie ai fini della tutela della falda interessata e, in particolare:

- a*) le modalità di emungimento dell'acqua sotterranea;
- b*) le eventuali modalità di accumulo e successivo utilizzo dell'acqua estratta, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, ove pertinenti;



c) il riutilizzo, in ogni caso e nella massima misura possibile, per le attività di cantiere.

5. Nei casi di cui al presente articolo, l'acqua prelevata, se rispondente alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano:

a) nel caso in cui l'acqua estratta sia messa a disposizione gratuitamente per finalità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;

b) nel caso in cui il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico, sia effettuato in ottemperanza a provvedimenti emanati dalle Autorità competenti a tutela della pubblica incolumità.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DEI

CANONI DI CONCESSIONE PER GLI USI DI ACQUE PUBBLICHE

DIVERSI DAL POTABILE. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

SOCIALE ED AMBIENTALE DEI CANONI DI UTENZA.

(ART. 12-BIS COMMA 4, LETTERA C)

DELLA LEGGE REGIONALE N. 91/98)

Art. 13.

Disciplina dei canoni di concessione di derivazione

1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c-bis) della legge regionale n. 91/1998, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione, sentiti gli enti concedenti:

a) l'ammontare del canone di concessione di derivazione delle acque, da corrispondere annualmente per ogni categoria di uso di cui all'art. 3, ad eccezione dell'uso domestico;

b) la decorrenza dei canoni di cui alla lettera a), nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.

2. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all'art. 18 nonché delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'art. 23.

3. Gli atti di approvazione di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti alle forme di concertazione previste dallo statuto regionale.

Art. 14.

Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone di cui all'art. 13 è determinato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 154 comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e sulla base dell'analisi economica dell'utilizzo idrico prevista dalla Direttiva 2000/60/CE come recepita dall'art. 119 comma 1 del medesimo decreto, tenendo conto della necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l'utilizzazione razionale ed altresì la riqualificazione della risorsa idrica.

2. Il Canone unitario di concessione (CUC) è determinato, come definito all'art. 2, comma 1, lettera e), per ogni singola categoria d'uso, tenuto conto della disponibilità e qualità a livello locale della risorsa. L'importo del canone di concessione è determinato in misura direttamente proporzionale alla portata idrica concessa ed è pari al prodotto del CUC per i volumi idrici richiesti annualmente. È comunque dovuto, per ogni singola categoria d'uso, il pagamento del canone minimo forfettario (CMF), come definito all'art. 2, comma 1, lettera f).

3. Il volume soglia (VS), come definito all'art. 2, comma 1, lettera g), è determinato dal rapporto tra l'importo del CMF espresso in euro e l'importo del CUC, espresso in euro al metro cubo. Il VS è rappresentato dalla seguente formula: $CMF/CUC = VS$

4. Al fine di assicurare la proporzionalità tra l'importo del canone e i quantitativi di acqua assentiti, il CMF e il CUC sono determinati in modo tale che, il VS, calcolato per ciascuna categoria d'uso, corrisponda al quantitativo minimo annuo indispensabile per soddisfare i fabbisogni primari dei settori di impiego dell'acqua con riferimento alle diverse tipologie di uso.

5. Con riferimento alla categoria d'uso idroelettrico il CUC è determinato in base alla potenza nominale media di concessione.

6. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente, è applicato il CUC di importo più elevato.

Art. 15.

Casi di esenzione dalla corresponsione del canone

1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati:

a) l'uso domestico, come definito all'art. 3;

b) l'uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne indipendentemente dal volume e dall'uso che ne viene fatto;

c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo n. 152/2006, ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 242, comma 7 del medesimo decreto;



d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato all'abbassamento del livello piezometrico della falda, al di fuori dai casi previsti all'art. 12, comma 2 e 3.

2. È altresì esente dalla corresponsione del canone, ancorché subordinato al rilascio di concessione, l'uso di acqua finalizzato al riempimento degli invasi realizzati dai soggetti indicati all'art. 70-*quater*, comma 2 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo ed utilizzati esclusivamente per l'attività di cui al Titolo V, capo II della legge regionale n. 39/2000.

Art. 16.

Casi di riduzioni del canone

1. La misura del canone di concessione della risorsa idrica è ridotta fino al 50 per cento:

a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittigenico, qualora il concessionario restituisca l'acqua con le stesse caratteristiche chimiche e nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;

b) qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi ad integrazione acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 50 per cento dei fabbisogni complessivi;

c) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;

d) quando il concessionario attua il risparmio idrico attraverso l'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l'80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, l'ente concedente prende come riferimento la tabella riportata nell'allegato B.

2. La misura del canone è ridotta fino all'80 per cento qualora:

a) il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza;

b) il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell'acqua attraverso reti efficienti e secondo criteri gestionali che favoriscono il risparmio idrico da parte degli utilizzatori; l'efficienza delle reti di distribuzioni è valutata sulla base delle caratteristiche tecnologiche degli impianti nonché del rapporto tra i volumi di acqua prelevata ed i volumi di acqua erogata.

3. Le riduzioni di canone si applicano fino al raggiungimento della misura CMF.

4. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro ma non possono comunque superare la percentuale dell'80 per cento.

Art. 17.

Casi di maggiorazione del canone

1. La misura del CUC di cui all'art. 14, comma 2 è triplicata nel caso di prelievi di risorsa idrica da tutti i corpi idrici sotterranei e da corpi idrici superficiali destinati al consumo umano, come individuati dal piano di tutela delle acque.

Art. 18.

Valutazione dell'impatto sociale, ambientale dei canoni di concessione

1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 25, provvede con cadenza annuale alla valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati secondo i criteri di cui al presente regolamento, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 119 del decreto legislativo n. 152/2006.

Capo V

DISCIPLINA DEGLI USI DOMESTICI DELLE ACQUE SOTTERRANEE

(ART. 12-BIS COMMA 4, LETTERA D)

DELLA LEGGE REGIONALE N. 91/98)

Art. 19.

Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico

1. L'attività di ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico attraverso opere di captazione da pozzo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 93 del r.d. 1775/1933 è regolata da apposito disciplinare generale di buona pratica, adottato dall'ente concedente. Il disciplinare è pubblicato sul B.U.R.T. e sul sito web ufficiale del ente concedente.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 contiene almeno i requisiti di cui all'allegato D) del presente regolamento nonché le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi di misurazione di cui all'art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006. L'ente concedente individua, nel medesimo disciplinare, ulteriori prescrizioni in ragione di specificità idrogeologiche del proprio territorio.

3. Nel caso di estrazione ed utilizzo di acqua sotterranea attraverso opere di captazione da sorgente a regime perenne è garantita una portata di rilascio al sistema naturale ai fini del miglioramento o del mantenimento del buono stato di qualità ambientale del corpo idrico che costituisce il recapito della sorgente stessa.

4. È comunque vietata la perforazione di pozzi per l'estrazione di acqua ad uso domestico all'interno delle zone di rispetto dei punti di prelievo a scopo idro-potabile, fatte salve le comprovate esigenze di approvvigionamento per consumo umano di cui all'art. 94, comma 4, lettera g) del decreto legislativo n. 152/2006.



Art. 20.

Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, l'estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione all'ente competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino.

2. La denuncia di cui al comma 1 contiene:

- a) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare;
- b) l'attestazione di rispondenza dei lavori alle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui all'art. 19;
- c) l'attestazione, nei casi previsti, dell'avvenuta installazione degli strumenti di misura di cui all'art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità alle prescrizioni impartite dal disciplinare di buona pratica di cui all'art. 19;
- d) lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato;
- e) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti.

3. In caso di reiterate violazioni delle disposizioni del disciplinare di buona pratica di cui all'art. 19 l'ente concedente, valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per la sospensione delle opere e dei prelievi, la chiusura delle opere di captazione e l'emissione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e 106 del r.d. 1775/1933.

Art. 21.

Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico

1. L'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell'art. 22.

2. La domanda di autorizzazione contiene almeno:

- a) l'indicazione delle portate e dei volumi che l'utilizzatore intende prelevare;
- b) il progetto dell'opera di captazione redatto da tecnico abilitato secondo le prescrizioni del disciplinare di cui all'art. 19;
- c) le portate che l'utilizzatore intende rilasciare, in caso di captazione da sorgenti.

3. L'ente competente si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta impartendo, tra l'altro, ad integrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica:

- a) le eventuali prescrizioni relative agli obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi di misurazione, e alle modalità di rilevazione e comunicazione dei dati di misurazione, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal disciplinare di buona pratica di cui all'art. 19;
- b) le eventuali limitazioni all'uso dell'acqua.

4. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il richiedente comunica all'ente concedente l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 3 allegando lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona pratica nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 3, costituisce ipotesi di decadenza da accertare e dichiarare con le modalità di cui all'art. 55 del r.d. 1775/1933.

6. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata quando sia accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, dell'approvvigionamento da pubblico acquedotto o quando l'approvvigionamento stesso non possa essere completamente soddisfatto con dispositivi che permettano la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche.

Art. 22.

Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l'Autorità di bacino e di concerto con gli enti concedenti, individua con propria deliberazione i corpi idrici sotterranei di cui all'art. 2, comma 1, lettera a-bis) delimitando il perimetro georeferenziato delle aree interessate dagli stessi, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 21.

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce integrazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. I dati georeferenziati relativi alle aree di cui al comma 1 e le informazioni relative alle procedure autorizzative di cui all'art. 21 sono resi pubblici nel sito web degli enti concedenti.

Capo VI

MISURE INCENTIVANTI IL RICICLO E IL RIUTILIZZO

(ART. 12-BIS, COMMA 4, LETTERA H)

DELLA LEGGE REGIONALE N. 91/98

Art. 23.

Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli dei processi produttivi. Accordi e contratti di programma

1. La Regione promuove la stipula di specifici accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 101, comma 10 del decreto legislativo n. 152/2006, finalizzati a favorire, anche mediante la previsione di strumenti economici, l'uso nei settori agricolo e produttivo, di acqua reflua recuperata o riciclata, in alternativa al prelievo da corpi idrici sotterranei.



2. La deliberazione di cui all'art. 13 è aggiornata con le misure di incentivazioni stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, ove le stesse incidano sui canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica.

3. Rimangono ferme le misure di incentivazione già previste in accordi e intese di cui all'art. 101, comma 10 del decreto legislativo n. 152/2006, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro naturale scadenza.

Capo VII

SANZIONI

Art. 24.

Sanzioni

1. La sanzione prevista all'art. 12-*quater* della legge regionale n. 91/1998 si applica nei casi di:

a. mancata rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni agli elementi di cui all'art. 9, comma 1 fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al comma 3 dello stesso articolo;

b. mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 12, comma 4;

c. mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disciplinare di cui all'art. 19, comma 1;

d. mancata denuncia di cui all'art. 20, comma 1;

e. mancata osservanza delle prescrizioni nei casi di cui all'art. 21, comma 3;

f. mancata osservanza dei termini di cui all'art. 21, comma 4;

g. mancata osservanza delle prescrizioni nei casi di cui all'art. 26, comma 3.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

Obblighi informativi dell'ente concedente

1. Ogni anno e comunque in correlazione con le scadenze della pianificazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE, l'ente competente, organizza ed aggiorna i dati relativi:

a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all'art. 3;

b) al monitoraggio dei servizi e degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche realizzati e programmati ai sensi dell'art. 14, comma 2-*bis* della legge regionale n. 91/1998, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di sistemi idrici efficienti e razionali;

c) alle misurazioni dei consumi idrici effettuate ai sensi dell'art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 152/06;

d) al censimento delle utilizzazioni ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 1-*bis*, lettera a), numero 2) della legge regionale n. 91/1998.

2. I dati di cui al comma 1 sono resi accessibili alla Regione e alle Autorità di bacino territorialmente competenti, per le finalità di cui all'art. 18, mediante l'inserimento dei medesimi in banca dati georiferita, facente parte del sistema informativo regionale (SIR) e conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

La banca dati è costituita e gestita dall'ente competente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell'art. 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1) e fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'art. 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.

Art. 26.

Disposizioni per le derivazioni esistenti

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'ente concedente attribuisce d'ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell'acqua secondo quanto previsto all'art. 3, provvedendo altresì ad applicare le esenzioni dalla corresponsione del canone di cui all'art. 15.

2. Entro centottanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 13, comma 1, l'ente concedente provvede a ricalcolare il canone delle concessioni in atto, applicando le riduzioni e maggiorazioni rispettivamente previste agli articoli 16 e 17.



3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'ente concedente provvede comunque ad adeguare alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 i contenuti e le prescrizioni delle concessioni esistenti:

a) in occasione della revisione delle utilizzazioni e, comunque, in esito al primo censimento di cui all'art. 14-bis della legge regionale n. 91/1998, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, con priorità alle grandi derivazioni come definite dall'art. 6 del r.d. 1775/1933 ed ai prelievi in corpi idrici di cui all'art. 5.

b) nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati ai sensi dell'art. 167, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2012;

c) nell'ambito della variazione del titolo abilitativo, richiesta dal titolare dell'utilizzazione;

d) in ogni caso, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le autorizzazioni per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico esistenti sono adeguate dall'ente concedente alle disposizioni di cui all'art. 21 con i tempi e le modalità previste al comma 3.

Art. 27.

Disposizione transitoria per l'applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo e adeguamento delle concessioni di derivazione

1. Nelle more della approvazione del piano di cui all'art. 14-bis della legge regionale n. 91/1998, l'ente concedente, ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni di derivazione nonché dell'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni di cui all'art. 26, commi 3 e 4, verifica le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, mediante l'acquisizione di informazioni:

a) presso l'Autorità idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.) i comuni, i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.), le unioni dei comuni interessati nonché gli altri gestori di reti irrigue operanti sul territorio;

b) dal richiedente la concessione.

Art. 28.

Disposizioni transitorie in materia di disciplina dei canoni di concessione

1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 13, comma 1 continua ad applicarsi la disciplina dei canoni di concessione di derivazione vigente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 29.

*Disposizione transitoria per l'anno 2015
in materia di flussi informativi*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai fini di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'art. 25, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'art. 14-bis della legge regionale n. 91/1998 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2015 la banca dati di cui all'art. 25 è implementata con le informazioni a disposizione dell'ente concedente e resa disponibile alla Regione e alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2015 per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'art. 117 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 30.

Comitato regionale di coordinamento

Per garantire l'omogeneità su tutto il territorio nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente regolamento, gli enti competenti si avvalgono del supporto del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3-bis della legge regionale n. 20/2006.

Art. 31.

Rapporti con la pianificazione di bacino

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 21 aprile 2015

ROSSI

(Omissis)

15R00276



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2015, n. 51/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 24 aprile 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16 ottobre 2014;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Visti i pareri, resi ai sensi dell'articolo 95 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 12-bis, comma 2, della l.r. 91/1998 dalle Autorità di bacino ed in particolare:

a) il parere favorevole dell'Autorità di Bacino dell'Arno del 26 febbraio 2015;

b) il parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Serchio del 25 febbraio 2015;

c) il parere favorevole con raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Tevere del 26 febbraio 2015;

Visto il parere del comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visti gli ulteriori i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione n. 185 del 02/03/2015 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare "territorio e ambiente", espresso nella seduta del 19/03/2015;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 01/04/2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2015, n. 438;

Considerato quanto segue:

1. il presente regolamento persegue, in adempimento di quanto stabilito dall'articolo 12-bis, comma 4, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), la finalità di garantire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la definizione degli obblighi di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione;

2. è necessario definire, in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettera f) della l.r. n. 91/1998 gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'ente concedente per il loro successivo invio alla Regione ed alle Autorità di bacino competenti, al fine di consentire:

a) alle Autorità di bacino l'acquisizione delle informazioni necessarie per aggiornare le conoscenze relative al bilancio idrico e verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni su di esso;

b) alle autorità concedenti l'acquisizione di informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi e autorizzati ed alla eventuale revisione degli elementi essenziali delle concessioni, in particolare per quanto attiene ai requisiti del quantitativo di acqua richiesto e alla modulazione del quantitativo nel corso dell'anno solare, al fine di poter disporre di un quadro aggiornato dei prelievi in atto e rispondente alla realtà dei fabbisogni;

c) alle autorità concedenti la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utilizzatori di acqua pubblica al verificarsi di fenomeni di crisi idrica;

d) alla Regione l'acquisizione di un completo quadro conoscitivo di riferimento ai fini del corretto esercizio delle competenze in materia di risorsa idrica;

3. è opportuno esonerare dall'installazione degli strumenti di misura, al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri cubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico nonché le restituzioni afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittigenico, a condizione che tutta la portata prelevata dalla medesima opera di presa sia restituita in un unico corpo idrico recettore, fermo restando l'obbligo per l'utente di comunicare la stima dei quantitativi annui prelevati e restituiti; tale ipotesi infatti, allo stato attuale delle conoscenze, presumibilmente non comporta pregiudizio per l'equilibrio del bilancio idrico;

4. è altresì opportuno prevedere un'apposita clausola valutativa che -sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti agli enti



concedenti - consenta di verificare periodicamente la congruità delle soglie fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori, anche ai fini di un'eventuale riconsiderazione e modifica dell'esonero di cui al punto precedente;

5. di non accogliere la raccomandazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio in merito all'eventualità di ridurre il termine ultimo per adeguare i prelievi esistenti agli obblighi relativi all'installazione dei misuratori, dal momento che ciò costituisce un ulteriore appesantimento amministrativo e che la tempistica prevista dal regolamento è comunque coerente con le scadenze della pianificazione previste dalla Direttiva 2000/60/CE;

6. di accogliere le raccomandazioni dell'Autorità di Bacino del Tevere in ordine all'opportunità di adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di ricordarne le previsioni con gli obiettivi dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi alla necessità di comporre ed aggiornare i vari elementi del bilancio idrico in relazione anche ai vari settori di uso dell'acqua;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, definisce:

a) gli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presenti, di restituzione, nonché le tipologie di strumentazione e le modalità di rilevazione dei dati;

h) gli obblighi di comunicazione dei dati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni all'ente concedente, nonché le modalità di gestione, da parte dell'ente concedente, dei flussi informativi risultanti dalle attività di cui alla lettera a) anche ai fini dell'accessibilità dei relativi dati alla Regione e alle autorità di bacino competenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Nonne in materia ambientale).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "corpi idrici in situazione di criticità":

1) i corpi idrici sotterranei a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina, come individuati dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

2) i corpi idrici sotterranei ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006;

3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;

4) i corpi idrici superficiali individuati a deficit idrico elevato dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale;

b) disciplinare di buona pratica: atto generale di competenza dell'ente concedente che regola l'attività di ricerca, estrazione e utilizzo libero oppure in regime di autorizzazione, di acque sotterranee ad uso domestico da parte dei soggetti di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici).

Capo II

OBBLIGHI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IDONEI DISPOSITIVI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE RESTITUZIONI DI ACQUA PUBBLICA. STRUMENTI E MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI DATI (ARTICOLO 12-BIS, COMMA 4, LETT. E) DELLA L.R. 91/1998)

Art. 3.

Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione

1. Sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e sotterranei effettuati in regime di concessione, anche preferenziale, ivi compresi i prelievi effettuati in pendenza del procedimento di rilascio o regolarizzazione del titolo abilitativo, ove autorizzati in conformità alla legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

b) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali in regime di licenze di attingimento, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

c) i prelievi per uso domestico di acque sotterranee, liberi o in regime di autorizzazione, effettuati dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità.



2. Sono altresì soggette all'obbligo di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi restituiti:

a) le restituzioni afferenti ai prelievi ai quali è applicata una riduzione del canone in caso di restituzione;

b) le restituzioni di portata pari o superiore a 15 litri per secondo.

3. Al di fuori dei corpi idrici in situazione di criticità, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 1, i prelievi effettuati da un unico utente, anche attraverso più opere di captazione, che non superino il limite di 15.000 metri-cubi annui complessivi all'interno del medesimo corpo idrico.

4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2, le restituzioni di cui alla lettera b) del medesimo comma, afferenti ai prelievi in regime di concessione ad uso idroelettrico ed ittiogenico, a condizione che tutta la portata prelevata sia restituita in un unico corpo idrico recettore.

5. In presenza di situazioni di conflittualità degli usi, resta ferma la facoltà dell'ente concedente di prescrivere l'installazione degli strumenti di misura quando sia accertata carenza idrica ed idropotabile oppure nei casi in cui la risorsa sia destinata all'estrazione di acqua a scopo idropotabile, assumendo un carattere di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2000/60/CE.

Art. 4.

Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni

1. E' vietata l'attivazione di nuovi prelievi e attingimenti di cui all'articolo 3, comma 1, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura dei quantitativi di acqua prelevati, e, nei casi previsti, restituiti, che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. Ai fini del comma 1, in sede di rilascio o rinnovo o, in caso di nuove restituzioni, di modifica dei titoli abilitativi ai prelievi di cui all'articolo 3, comma 1, il disciplinare di concessione e la licenza di attingimento stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6:

a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;

b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;

c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;

d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione all'ente concedente, dei dati di cui alla lettera c), in conformità a quanto previsto dall'articolo 8.

3. Nei casi di prelievo ad uso domestico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) il disciplinare di buona pratica e, ove prevista, la relativa autorizzazione al prelievo, contengono le prescrizioni di cui al comma 2.

Art. 5.

Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti

1. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei strumenti di misura e di rilevazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. Nei sessanta giorni antecedenti l'inizio dei lavori per l'installazione degli strumenti di misura, i titolari dei prelievi e delle restituzioni di cui al comma 1, comunicano all'ente concedente le caratteristiche e la localizzazione del dispositivo di misurazione. Entro i successivi trenta giorni, l'ente concedente, verificata l'idoneità della strumentazione, rilascia il nulla osta all'installazione dettando le eventuali prescrizioni necessarie, in particolare con riferimento:

a) al termine da cui decorre l'obbligo di misurazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti;

b) alle modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni nonché al grado di dettaglio e alle modalità di comunicazione degli stessi all'ente concedente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8;

c) agli standard tecnici di cui all'articolo 6, comma 3 nel caso di predisposizione di sistemi di telecontrollo; nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo l'ente concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici, se compatibili, senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

3. Nelle more del termine di cui al comma 1 e indipendentemente dalla comunicazione di cui al comma 2, l'ente concedente provvede comunque a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni del presente capo:

a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del titolare dell'utilizzazione;

b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni effettuata in esito al primo censimento di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933, nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

Art. 6.

Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione

1. L'allegato A al presente regolamento contiene i criteri generali per l'individuazione delle tipologie degli strumenti di misura e delle modalità di misurazione più idonei a rilevare l'entità delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche delle opere di captazione e restituzione.



2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli atti della pianificazione di bacino, la misurazione deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato medio mensile.

3. L'ente concedente nell'ambito degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 può, in funzione dell'entità del prelievo e della restituzione, della sua distribuzione nel tempo e della sua incidenza sullo stato di criticità della risorsa, per le singole opere di captazione e restituzione, prevedere strumenti di misura in grado di rilevare direttamente la portata derivata media giornaliera.

4. Per i prelievi da sorgente di portata superiore a 30 litri al secondo, lo strumento di misurazione del volume è sostituito da uno strumento di misurazione di portata, ad eccezione dei prelievi da sorgente già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 5, l'installazione dello strumento di misurazione di portata è subordinata alla verifica della fattibilità tecnico-economica delle modifiche da apportare alla captazione o alla derivazione. In caso di deficit idrico elevato l'ente concedente ha la facoltà di richiedere l'installazione del misuratore di portata anche per valori inferiori a 30 litri al secondo.

5. L'ente concedente può predisporre sistemi di telecontrollo per l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti. In tal caso, l'ente concedente definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all'articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo l'ente concedente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.

6. La misura può essere cumulativa nel caso di più prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore è posto al coacervo oppure all'entrata di eventuali serbatoi di accumulo.

7. L'ente concedente può richiedere, con congruo preavviso, modifiche alla frequenza di rilevazione oppure calcolo del dato.

Art. 7.

Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

1. I soggetti che effettuano i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3 sono obbligati a:

a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno quinquennale;

b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'ente concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;

d) sostituire le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Capo III

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE MISURAZIONI. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI (ARTICOLO 12-BIS COMMA 4 LETT. F) DELLA L.R. 91/98)

Art. 8.

Obblighi e modalità di comunicazione delle misurazioni

1. Ad esclusione delle captazioni e restituzioni di cui all'articolo 6, comma 5, i dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dall'utente all'ente concedente, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative misurazioni. E' fatta salva la possibilità per l'ente concedente di prescrivere obblighi di comunicazione infrannuale, stabilendone le modalità.

La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento.

2. I soggetti titolari dei prelievi e restituzioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, sono comunque tenuti a comunicare con cadenza annuale la stima dei quantitativi prelevati e restituiti.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 9.

Gestione flussi informativi

1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all'articolo 95, comma 3 del d.lgs. 152/2006, i dati misurati con le modalità di cui all'articolo 6 sono raccolti dall'ente concedente in una apposita banca dati georiferita, che contiene anche le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all'articolo 14-bis della l.r. 91/1998.

2. La banca dati di cui al comma 1 fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del si-



stema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

La banca dati è costituita e gestita dall'ente concedente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1), fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.

3. L'ente concedente rende accessibile, anche con modalità telematica, la banca dati alla Regione, all'Autorità di bacino ed all'Autorità idrica toscana e ne cura l'aggiornamento annuale in correlazione con le scadenze della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è effettuato dall'ente concedente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile l'ente concedente, su richiesta della Regione e della Autorità di bacino, anticipa la cadenza temporale dell'aggiornamento della banca dati.

Capo IV

SANZIONI

Art. 10.

Sanzioni

1. La sanzione prevista dall'articolo 12-*quater* della l.r. 91/1998 si applica nei casi di:

- a) mancata rispondenza alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) mancata rispondenza alle disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Comitato regionale di coordinamento

1. Per garantire l'omogeneità su tutto il territorio nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente regolamento, gli enti competenti si avvalgono del supporto del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3-*bis* della l.r. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Art. 12.

Disposizione transitoria per l'anno 2015

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui al all'articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'art. 14-*bis* della l.r. 91/1998 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2015 la banca dati di cui all'articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione dell'ente concedente e resa disponibile alla Regione e alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2015 per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. 152/2006.

Art. 13.

Rapporti con la pianificazione di bacino

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.

Art. 14.

Clausola valutativa

La Giunta regionale, al termine di ogni ciclo di pianificazione delle acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente regolamento anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti agli enti concedenti, la congruità delle soglie fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 21 aprile 2015

ROSSI



ALLEGATO A TIPOLOGIE DI MISURATORI

tipologia di presa e/o restituzione da monitorare	tipologia strumentazione	tolleranza misura	tipo di dato da comunicare
da Acque superficiali mediante canale*	stramazzo o risalto con associata sonda di livello - previa taratura con misure di portata – altro	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Qm mensile
da Acque superficiali mediante condotte in pressione *	venturimetro, sensore magnetico (installato opportunamente lontano da pompe e curve) sensore ultrasuoni - altro	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Qm mensile nei casi previsti
da Acque superficiali mediante condotte a pelo libero*	sensore sonico - altro	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Qm mensile nei casi previsti
da pozzo	contatore totalizzatore woltman, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero - altro	2% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo Nel caso di pozzi domestici o di modesto prelievo il volume mensile può essere omesso
da sorgente	venturimetro / elettromagnetico / ultrasuoni / contatore su tubazioni di derivazio stramazzo con sonda - previa taratura con misure di portata	3% con riferimento alla Q max	volumi mensili e totale annuo per Q>30l/s, Qm mensile

* nel caso di prelievi ad uso idroelettrico, qualora l'installazione di altre strumentazioni risulti di difficile applicazione, possono essere utilizzati misuratori di energia elettrica certificati dall'Agenzia delle Fiananze.(Portata dedotta dalla produzione di EE con riferimento ai dati delle concessioni); anche in questo caso la tolleranza della misura sarà del 3% con riferimento alla Q max ed il dato da comunicare i volumi mensili ed il totale annuo

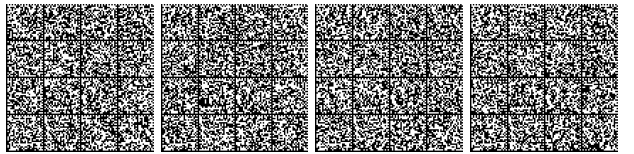
15R00277

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-040) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ 56,00
---	---------

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*	- annuale	€ 302,47
(di cui spese di spedizione € 74,42)*	- semestrale	€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale	€ 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale	€ 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,01 (€ 0,83 + IVA)
---	-----------------------

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 1 0 1 7 *

€ 4,00

